



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 74

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 4 settembre 2013

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)* . . . . . Pag. 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . Pag. 6

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 14

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 89

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 95

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 103

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 104

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 114

*Plenaria* . . . . . » 114

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 122

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)* . . . . . » 146

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)* . . . . . » 147

11<sup>a</sup> - Lavoro:

*Plenaria* . . . . . » 148

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)* . . . . . Pag. 151

*Plenaria* . . . . . » 151

13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17)* . . . . . » 154

---



**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 4 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 5**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*Orario: dalle ore 13,35 alle ore 15,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 4 settembre 2013

**Plenaria****37<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia e per le riforme costituzionali Quagliariello e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge, sottolineando l'omogeneità delle disposizioni. Dopo aver dato conto dei tre capi in cui si struttura il provvedimento, esprime dubbi sull'opportunità di una norma di copertura finanziaria inserita in un provvedimento d'urgenza (articolo 14), che estende la valutazione degli oneri fino al 2018.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il sottosegretario BORLETTI DELL'ACQUA sottolinea l'urgenza del provvedimento in risposta alle impellenti necessità dell'ambito cui si riferisce.

Previa dichiarazione di voto contrario, a nome del suo Gruppo, del senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore, favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali.

*La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(356) Anna FINOCCHIARO e ZANDA.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

**(396) Loredana DE PETRIS ed altri.** – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario*

**(406) FRAVEZZI ed altri.** – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

**(432) Stefano ESPOSITO ed altri.** – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(559) CALDEROLI.** – *Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

**(674) Rosa Maria DI GIORGI ed altri.** – *Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(685) Anna FINOCCHIARO ed altri.** – *Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

– e petizioni nn. 57, 153, 155 e 456 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana dell'8 agosto.

Il relatore BRUNO (*PdL*) rinvia alle considerazioni svolte dalla presidente Finocchiaro in sede di introduzione all'esame dei disegni di legge in titolo. Auspica che il dibattito orienti la Commissione nell'individuazione di una possibile revisione della legge elettorale, condivisa dal più ampio numero di formazioni politiche. A tal fine, invita i senatori che interverranno nella discussione generale a esplicitare, tra l'altro, la posizione condivisa dal rispettivo Gruppo.

La relatrice LO MORO (*PD*), condividendo le considerazioni appena svolte dall'altro relatore, si riserva di intervenire in una fase successiva dell'*iter*.

La PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a indicare i senatori che intendono intervenire nella discussione generale, così da favorire la definizione di un programma dei lavori. In particolare, il dibattito dovrebbe chiarire se si conviene sulla necessità di restituire agli elettori la scelta e la riconoscibilità degli eletti, di assicurare la formazione di una maggioranza all'esito delle elezioni e di correggere la disomogeneità nell'attribuzione del premio di maggioranza alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, tenendo presenti anche i dubbi di costituzionalità già sollevati davanti alla Corte costituzionale. Al termine della discussione generale, preso atto anche delle ulteriori iniziative legislative che saranno presentate, i relatori potranno individuare le linee guida e potranno proporre uno dei disegni di legge come testo base ovvero predisporre un testo unificato.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea la necessità di assicurare un'adeguata partecipazione delle minoranze alla fase elaborativa, anche con la nomina di un relatore che non sia esponente dei Gruppi di maggioranza.

La PRESIDENTE precisa che nel considerare tale questione, si deve tener conto che in Senato la proporzione nella rappresentanza delle forze politiche non è alterata dall'attribuzione del premio di maggioranza, così come alla Camera dei deputati. Inoltre, auspica che tutti i componenti della Commissione partecipino alla discussione e alla elaborazione del testo. L'incarico a due relatori di maggioranza è funzionale ad assicurare un *iter* per quanto possibile celere e condiviso, ma non implica alcuna preclusione, neppure procedurale, in ragione della consistenza o della collocazione politica dei Gruppi.

Ricorda che una revisione della vigente legge elettorale metterebbe in sicurezza il sistema rispetto all'eventuale convocazione di elezioni politiche prima dell'approvazione della riforma costituzionale; uno strumento immediato, da non confondere con la legge elettorale che potrà essere approvata in esito a una ristrutturazione dell'assetto costituzionale.

Intervenendo nella discussione generale, la stessa presidente FINOCCHIARO (*PD*) ricorda le iniziative legislative da lei presentate: anzitutto il disegno di legge n. 356, che riprende la proposta di un sistema maggioritario a doppio turno, già avanzata nella scorsa legislatura; successivamente ha presentato il disegno di legge n. 685, che in considerazione dell'urgenza di correggere la vigente legge elettorale, prospetta un ritorno al sistema elettorale previgente (cosiddetto legge Mattarella), con alcune correzioni.

Sottolinea l'intendimento di contribuire alla discussione senza pregiudizio, bensì tenendo conto delle necessità poste sia da un possibile giudizio sulla costituzionalità della legge elettorale sia, più in generale, dagli elementi di acuta criticità politica e anche civica di quelle disposizioni. Vista la persistente natura parlamentare dell'ordinamento, è necessario

predisporre uno strumento che assicuri una maggioranza in esito alle elezioni, sani la sproporzione che si determina per effetto delle norme vigenti nella composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e restituisca agli elettori la possibilità di individuare i propri rappresentanti e di riconoscerli durante il loro mandato.

Si tratta di un compito che, a suo avviso, deve essere affrontato con umiltà e modestia. È necessario un consenso ampio, che prescindendo dalle tradizionali posizioni delle parti; in tale direzione si orienterà il suo comportamento, ma anche quello della sua parte politica, nella consapevolezza dell'importanza democratica della legge elettorale.

A suo avviso, sebbene la Commissione non sia insensibile a ciò che accade all'esterno, potrà svolgere un lavoro dignitoso, fornendo un segnale significativo rispetto all'altro importante compito, quello di completare l'*iter* delle riforme costituzionali.

Auspica un atteggiamento aperto da parte di tutti i Gruppi parlamentari e prospetta l'opportunità di convogliare l'esame delle iniziative di riforma elettorale secondo procedure privilegiate e distinte dalla restante attività della Commissione, senza escludere l'acquisizione di elementi informativi attraverso un ciclo di audizioni da programmare in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che la condivisione della natura transitoria del progetto di revisione implichi l'abbandono di iniziative per una modifica sistematica che, a suo avviso, assumerebbero il significato di un ostacolo all'*iter* delle riforme costituzionali. Restano dunque aperte le opzioni di una correzione parziale della legge vigente o di un ritorno alla cosiddetta legge Mattarella.

Il relatore BRUNO (*PdL*) richiama l'attenzione della Commissione sulla ridefinizione dei collegi elettorali, per correggere la disomogeneità determinata dai mutamenti demografici registrati con il censimento generale della popolazione nel 2011. Si tratta di un compito non facile, anche sotto il profilo temporale. Pertanto, sollecita la Presidenza ad adoperarsi affinché ai lavori partecipi anche un rappresentante del Ministero dell'interno, che dovrebbe chiarire anzitutto se la revisione dei collegi è effettivamente praticabile in tempo utile. In proposito, ricorda la possibile pronuncia della Corte costituzionale, che postula l'urgenza dell'approvazione di una riforma almeno da parte di un ramo del Parlamento.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia l'imminente presentazione di una iniziativa legislativa da parte del suo Gruppo. Essa, tra l'altro, propone una revisione dei collegi elettorali, in base a una soluzione normativa che sarà utile alla discussione della materia.

Rivolgendosi alla Presidenza, chiede indicazioni sui tempi dell'*iter*.

Il relatore BRUNO (*PdL*) ritiene che l'organizzazione dei lavori potrà essere definita dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, anche in base al numero di senatori che intendono intervenire. All'esito della discussione generale, che prenderà in considerazione anche le altre iniziative che saranno presentate, i relatori avanzeranno una proposta che individui i profili salienti della riforma.

La relatrice LO MORO (*PD*) ricorda che l'*iter* è condizionato anche dalla dichiarazione d'urgenza approvata dall'Assemblea del Senato nella seduta dell'8 agosto.

Come rappresentante del Gruppo PD in Commissione, si riserva di indicare i senatori del suo Gruppo che intendono intervenire in discussione generale, senza escludere interventi di senatori non appartenenti alla Commissione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ricorda che nella scorsa legislatura egli avanzò una proposta che delegava il Governo a provvedere alla ridefinizione dei collegi elettorali, ma indicava anche un meccanismo autoapplicativo, nel caso in cui la delega non fosse attuata. Altre iniziative legislative proponevano soluzioni alternative, comunque orientate ad assicurare una tempestiva revisione dei collegi elettorali.

In conclusione, la PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, sulla base dell'indicazione dei senatori che intendono intervenire, definirà l'organizzazione dei lavori: nel corso della prossima settimana si svolgerà la discussione generale e quindi i relatori potranno avanzare una proposta che individui le linee guida sulla base delle quali si redigerà il testo della riforma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge, che presenta contenuti di assoluto rilievo. Il provvedimento trova la sua *ratio* nell'esigenza di perseguire, con determinazione e in tempi congrui, una revisione della spesa pubblica, al fine di eliminare gli sprechi e migliorare l'allocazione delle risorse. Se, da una parte, appare necessario migliorare gli equilibri di finanza pubblica, dall'altra occorre favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni, potenziando l'efficacia delle loro azioni. Per perseguire tali obiettivi il Governo ha avvertito la necessità di approvare un piano di in-

tervento ampio, utilizzando lo strumento della decretazione d'urgenza, sia per accelerare con norme dotate di immediata vigenza il risanamento contabile dei bilanci sia per soddisfare le istanze di razionalizzazione dei livelli occupazionali ritenute indifferibili per il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali.

Un primo *corpus* di disposizioni riguarda l'utilizzo delle vetture di servizio e le consulenze. Per quanto concerne l'uso di autovetture, sono state introdotte misure più restrittive nei confronti delle amministrazioni, con particolare riguardo a quelle che non hanno fornito segnali chiari sulla corretta attuazione della precedente disciplina di riduzione della spesa. Sono previste sanzioni e forme di responsabilità rafforzata, nonché sanzioni disciplinari, amministrative e pecuniarie.

Quanto alle consulenze, la loro riduzione si rende necessaria e urgente oltre che per ragioni di contenimento della spesa anche per frenare il ricorso improprio a tale strumento. Si stabilisce un tetto più rigoroso alla stipula di contratti di consulenza e si introducono sanzioni più incisive in caso di violazione.

Un ulteriore *corpus* di norme è finalizzato a favorire politiche occupazionali razionali ed efficienti. Il decreto prevede, in primo luogo, forme di reclutamento finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità a seguito di rapporti di lavoro flessibile nel settore pubblico. In secondo luogo, il provvedimento intende recuperare la platea di quanti, pur avendo i requisiti previsti, non sono stati assunti a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni.

Si può affermare, in sintesi, che le norme occupazionali contenute nel decreto perseguono un triplice obiettivo: riaffermare il principio che nel settore pubblico il contratto a tempo indeterminato è la forma contrattuale dominante, rafforzare la responsabilità dei dirigenti in caso di utilizzo non consentito dei contratti di lavoro flessibile, inasprire le relative sanzioni.

Infine, ricorda le disposizioni dirette a razionalizzare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e a favorire il ricambio generazionale del personale.

Riservandosi di compiere ulteriori considerazioni nell'esame in sede referente, propone di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza.

Si apre la discussione.

Il senatore CAMPANELLA (M5S) ricorda che in Senato il Governo ha recentemente accolto un ordine del giorno che lo impegna a regolarsi con più rigore nel ricorso alla decretazione d'urgenza. Questa condiziona l'attività parlamentare distorcendo il procedimento ordinario, riduce i tempi di discussione e influenza in senso burocratico la stessa formulazione delle disposizioni. A suo avviso, la Commissione dovrebbe porre un limite a tale tendenza, invitando il Governo a ricondurre a disegni di legge ordinaria le disposizioni non urgenti e necessarie, secondo quanto prescritto dalla Costituzione.

Il senatore CRIMI (*M5S*) rileva che il decreto-legge dispone in materia di assunzione di personale nella pubblica amministrazione, analogamente a un provvedimento d'urgenza emanato in passato, che per effetto della mancata conversione in legge determinò conseguenze drammatiche nella vicenda lavorativa e previdenziale di alcune persone, per le quali il diritto al posto di lavoro decadde retroattivamente.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali. Tuttavia, anticipa alcune riserve su profili critici delle disposizioni in esame: se da un lato sono apprezzabili i tagli di spesa, suscita perplessità l'assunzione a tempo indeterminato di oltre 11.000 dipendenti pubblici, in contraddizione con l'esigenza di razionalizzare le spese della pubblica amministrazione.

La senatrice LO MORO (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole. Non condivide le osservazioni critiche svolte dal senatore Campanella: proprio in questa occasione vi è stata una inversione di tendenza, nel senso che le disposizioni meno urgenti nella stessa materia sono state inserite in un disegno di legge ordinaria, già approvato anch'esso dal Consiglio dei ministri.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) condivide le preoccupazioni espresse dai senatori Campanella e Crimi. Tuttavia, invita a tenere conto della corretta distinzione operata dal Governo, che ha rinviato le disposizioni non urgenti a un disegno di legge ordinaria. In proposito, ritiene che sarebbe opportuno che l'*iter* dei due provvedimenti (la conversione del decreto-legge e il disegno di legge ordinaria) proceda parallelamente, per assicurare la migliore formulazione delle disposizioni e la sintesi degli obiettivi.

La PRESIDENTE ricorda che il Consiglio dei ministri ha approvato contestualmente i provvedimenti, inserendo nel decreto-legge solo le norme effettivamente necessarie e urgenti. Ove il disegno di legge ordinaria venga presentato al Senato, sarà bene tenere conto del suggerimento del senatore Mauro.

Il ministro D'ALIA condivide tale proposta e assicura che si adopererà affinché il disegno di legge ordinaria sia presentato al Senato in tempi celeri, dopo la prescritta verifica della copertura finanziaria da parte della Ragioneria generale dello Stato. Tra i motivi di necessità e urgenza del decreto in esame, sottolinea la circostanza che una serie di contratti a termine scadrà il 31 dicembre, per cui è indispensabile una soluzione definitiva e tempestiva.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla Presidente, relatrice, favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La PRESIDENTE, infine, informa che l'incarico di relatore per l'esame in sede referente del disegno di legge in titolo sarà svolto dal senatore Pagliari.

*IN SEDE REFERENTE*

**(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana dell'8 agosto.

La PRESIDENTE informa che la senatrice De Petris, in relazione all'esame del disegno di legge in titolo, ha proposto l'audizione in sede informale dei rappresentanti delle associazioni WWF, Legambiente, Verdi Ambiente e Società (VAS), Fondo Ambiente Italiano (FAI) e Istituto nazionale di urbanistica (INU). Tale richiesta sarà esaminata dall'Ufficio di Presidenza unitamente ad altre proposte di audizione che potranno pervenire dai Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 4 settembre 2013

**Plenaria****39<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**PALMA***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.**La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE REFERENTE*

**(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

**(110) PALMA e CALIENDO. – Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio**

**(111) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di effettività della pena**

**(113) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili**

**(666) CASSON ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925, 111, 113 e 666, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 110 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 110, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925, 111, 113, 666 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto scorso.

Il relatore CASSON (PD) ritiene che l'unificazione dei disegni di legge in titolo con il disegno di legge n. 110, recante «Delega al governo per la riforma del sistema sanzionatorio», consentirebbe di trattare in maniera più organica la materia della riduzione del ricorso al carcere, che evidentemente si persegue tanto attraverso l'individuazione di pene deten-

tive non carcerarie, quanto attraverso la trasformazione di un gran numero di reati attualmente previsti nell'ordinamento in illeciti amministrativi ovvero in illeciti civili.

Egli propone pertanto di congiungere ai disegni di legge in titolo il disegno di legge n. 110, adottando come testo base il disegno di legge n. 925, approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE, al fine di rendere operativa la congiunzione testé proposta dalla Commissione, propone, fermo restando gli emendamenti già presentati al disegno di legge n. 925 (pubblicati in allegato al resoconto di seduta), una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti fino alle ore 18 di oggi, in modo di consentire la presentazione di un emendamento che inserisca nel testo del disegno di legge n. 925, con opportune correzioni, la delega prevista dal disegno di legge n. 110 in tema di depenalizzazione.

Nella seduta di domani tale emendamento verrà pubblicato e verrà fissato, indicativamente per le ore 14 di martedì 10 settembre, un termine per la presentazione di subemendamenti.

Dopo un breve dibattito cui partecipano il senatore LUMIA (PD), il senatore BUCCARELLA (M5S) e il RELATORE, la proposta è accolta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(10) MANCONI ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

*(362) CASSON ed altri. – Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale*

*(388) BARANI. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura*

*(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

*(849) BUCCARELLA ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

*(874) TORRISI. – Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 agosto scorso.

Il senatore CASSON (PD) illustra gli emendamenti 1.20 e 1.23.

Il primo cancella dal testo dell'articolo 613-bis, di cui si propone l'inserimento nel codice penale, l'inciso «la stessa pena si applica a chi

non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento» e ciò in quanto si tratta di un'espressione pleonastica, dal momento che quanto da essa previsto vige già come principio generale ai sensi dell'articolo 40 del codice penale stesso.

Quanto all'emendamento 1.23, esso prende le mosse che nel nuovo testo proposto dal relatore si è ritenuto opportuno – evidentemente in quanto ciò era giudicato più coerente con la previsione della tortura come reato comune – non inserire il dolo specifico quale elemento costitutivo del reato di tortura; poiché la definizione adottata dalla Convenzione internazionale fa invece riferimento specifico alle finalità in presenza delle quali si configura il reato di tortura, con questo emendamento ci si propone di introdurre almeno con riferimento al delitto commesso dal pubblico ufficiale, sostituendo quindi l'ipotesi dell'aggravante speciale con quella di un'autonoma fattispecie incriminatrice.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) illustra gli emendamenti 1.10, 1.15, 1.17, 1.18, 1.21 e 1.26.

Il primo emendamento è diretto ad evitare interpretazioni restrittive della norma per quanto riguarda le sofferenze inflitte mediante minaccia; gli emendamenti 1.15 e 1.17, invece, intendono sopprimere il riferimento alla privazione della libertà o all'impossibilità di ricevere aiuto della vittima come elemento costitutivo del reato di tortura, non comprendendosi perché questo non sussista in ogni caso in cui vengano inflitte ad una persona violenze e sofferenze fisiche o morali.

L'emendamento 1.18, in coerenza con la definizione recata dalle Convenzioni internazionali è invece diretto a reintrodurre l'elemento finalistico nella discrezione della fattispecie.

L'emendamento 1.21, poi, è diretto a definire meglio l'aggravante prevista nel testo unificato con riferimento al secondo comma dell'articolo 613-*bis*, limitandone l'applicazione alle associazioni mafiose e terroristiche e non alle generiche associazioni a delinquere.

Quanto infine all'emendamento 1.26, esso è diretto a superare alcuni aspetti poco chiari della formulazione del proposto articolo 613-*ter* del codice penale in materia di istigazione a commettere tortura.

Il presidente PALMA invita il senatore Lo Giudice, quanto a quest'ultimo emendamento, a valutare la possibilità di aderire alla formulazione proposta dall'emendamento 1.4, che limita l'istigazione a commettere tortura al solo pubblico ufficiale. Se, infatti, la formulazione proposta dal testo unificato – mutuata da quella dell'articolo 302 del codice penale in materia di istigazione a commettere delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato – venisse configurata come reato comune, si avrebbe il paradosso che la punibilità della mera istigazione sarebbe prevista per la tortura, ma non per reati anche molto più gravi come l'omicidio. Come reato proprio invece l'istigazione è configurabile, trattandosi in sostanza dell'ipotesi del pubblico ufficiale che si avvale della sua posizione per impartire un ordine illegittimo, che non viene poi eseguito.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati dalla sua parte politica e si sofferma in particolare sull'emendamento 1.11, con il quale si intende migliorare la formulazione dell'articolo 613-*bis* per quanto riguarda l'inflizione di sevizie o trattamenti disumani tramite violenza o minacce gravi, e l'emendamento 1.6.

Rispetto a tale ultima proposta emendativa, egli sottolinea come essa sia in primo luogo diretta ad aumentare le pene previste per la fattispecie base; quanto alla reintroduzione delle finalità come elemento costitutivo del reato, egli preannuncia che i senatori del Movimento 5 Stelle, valuteranno l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione dell'emendamento ovvero di aderire alla proposta del senatore Casson di limitare il dolo specifico al solo caso del reato commesso dal pubblico ufficiale.

Il presidente PALMA invita i colleghi a riflettere sull'opportunità di introdurre le finalità come elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. Infatti, non si comprende perché il compimento della condotta debba essere valutato diversamente se ispirato da una finalità o da un'altra col rischio, dato il principio di tassatività, che comportamenti particolarmente efferati non vengano configurati come tortura; anche nel caso del pubblico ufficiale, dovrebbero bastare la sua qualità e l'esercizio delle sue funzioni a determinare l'applicazione dell'aggravante. In proposito egli osserva che con tutta probabilità l'elencazione tassativa delle finalità che devono essere presenti perché ricorra il delitto di tortura, così come indicate nei vari emendamenti, avrebbero determinato la non applicabilità del nuovo reato alle violenze commesse a Bolzaneto, sol che gli imputati avessero dimostrato di non aver agito per punire le vittime di un atto specifico o per esercitare una discriminazione politica, ma solo per sfogare cattiveria e frustrazioni.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.3.

Ella osserva che l'articolo 3 – con il quale si prevede l'impossibilità del respingimento dell'espulsione o dell'extradizione di un cittadino straniero qualora vi sia il sospetto che possa essere sottoposto a tortura nel Paese *ad quem* – pur se ispirato a preoccupazione comprensibili, rischia nella sua generica formulazione di essere utilizzato come uno strumento per aggirare la disciplina dell'immigrazione.

L'emendamento 3.1 propone pertanto la soppressione dell'articolo.

In alternativa, l'emendamento 3.3 dispone che la valutazione sulla sussistenza della violazione dei diritti umani nel Paese di destinazione che possano giustificare il timore che lo straniero da respingere, espellere o estradare, possa essere sottoposta a tortura, debba essere asseverata da atti provenienti da organizzazioni integrazione governative sufficientemente credibili.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLE MINACCE RICEVUTE DAL PRESIDENTE PALMA*

I senatori CALIENDO (*PdL*), LUMIA (*PD*), GIARRUSSO (*M5S*), STEFANI (*LN-Aut*), BARANI (*GAL*) e BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprimono la solidarietà dei relativi Gruppi e loro personale al presidente Nitto Francesco Palma per le minacce anonime da lui ricevute, e delle quali oggi è stata data notizia.

Il presidente PALMA ringrazia.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente PALMA comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 5 settembre 2013, alle ore 8,30 è posticipata alle ore 9,15.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il presidente PALMA comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per domani al termine della seduta, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 925****Art. 1.****1.1**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**1.2**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**1.3**

CALIENDO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere e il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura corrispondente alla pena irrogata;

*b)* per le contravvenzioni per le quali è prevista la pena dell'arresto, sola o congiunta alla pena pecuniaria, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare l'arresto domiciliare, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura corrispondente alla pena irrogata;

*c)* prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)*, il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale;

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;

e) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

f) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso le pene previste dalle lettere a) e b);

g) prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere a) e b) il giudice, sentito l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera h);

h) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

i) prevedere che le pene previste alle lettere a) e b) ed il lavoro di pubblica utilità di cui alla lettera g) non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;

l) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento».

---

## 1.4

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).*

*Conseguentemente:*

*sopprimere alla lettera d) le parole: «lettere b) e c)»;*

*sopprimere alla lettera e) le parole: «lettere b) e c)»;*

*sopprimere alla lettera f) le parole: «lettere b) e c)»;*

*sopprimere alla lettera h) le parole: «lettere b) e c)».*

---

**1.5**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente:*

*sopprimere alla lettera b) le parole: «presso il domicilio»;  
sopprimere alla lettera c) le parole: «anche l'arresto presso il do-  
micilio».*

---

**1.6**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tra le pene principali»  
con le seguenti: «come misura alternativa».*

---

**1.7**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o per singoli giorni  
della settimana o per fasce orarie».*

---

**1.8**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o per singoli giorni  
della settimana o per fasce orarie».*

---

**1.9**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fasce orarie» aggiungere le  
seguenti: «in ogni caso in misura non inferiore a centottanta giorni».*

---

**1.10**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fasce orarie» aggiungere le seguenti: «in ogni caso in misura non inferiore a novanta giorni».*

---

**1.11**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fasce orarie» aggiungere le seguenti: «in ogni caso in misura non inferiore a sessanta giorni».*

---

**1.12**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fasce orarie» aggiungere le seguenti: «in ogni caso in misura non inferiore a quarantacinque giorni».*

---

**1.13**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fasce orarie» aggiungere le seguenti: «in ogni caso in misura non inferiore a trenta giorni».*

---

**1.14**

D'ASCOLA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fino a sei anni» con le seguenti: «non superiore nel massimo a sei anni».*

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla pena pecuniaria», inserire le seguenti: «il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare l'arresto presso il domicilio, anche per fasce orarie e giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.».*

---

**1.15**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «un anno e sei mesi».*

---

**1.16**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «due anni e sei mesi».*

---

**1.17**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «un anno».*

---

**1.18**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «uno».*

---

**1.19**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «due».*

---

**1.20**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».*

---

**1.21**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sei anni» inserire le seguenti: «, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633 e 640 del codice penale».*

---

**1.22**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sei anni» inserire le seguenti: «, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».*

---

**1.23**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sei anni» inserire le seguenti: «, esclusi i delitti di cui all'articolo 390 del codice penale,».*

---

**1.24**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sei anni» inserire le seguenti: «, esclusi i delitti di cui all'articolo 412 del codice penale,».*

---

**1.25**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sei anni» inserire le seguenti: «, esclusi i delitti di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110,».*

---

**1.26**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sei anni» inserire le seguenti: «, esclusi i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,».*

---

**1.27**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».*

---

**1.28**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 612-bis, 624-bis, del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».*

---

**1.29**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 633 e 640 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater; 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 624-bis, commi 1 e 2, del codice penale».*

---

**1.30**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-ter, comma 4, 600-qua-ter, 600-octies e 612-bis codice penale».*

---

**1.31**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli: 612-bis, 624, 624-bis, commi 1 e 2, del codice penale; 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274; 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».*

---

**1.32**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sei anni» inserire le seguenti: «, esclusi i delitti di cui agli articoli 612-bis e i delitti di cui all'articolo 624 del codice penale, come aggravato dall'articolo 625, primo comma, numeri 4) e 7)».*

---

**1.33**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli: 612-bis del codice penale; 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274; 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».*

---

**1.34**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, e 612-bis codice penale».*

---

**1.35**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis, 600-octies, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, codice penale».*

---

**1.36**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-octies e 612-bis codice penale».*

---

**1.37**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, del codice penale; 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274; 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 346-bis, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556 e 564 del codice penale».*

---

**1.38**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 624, 624-bis, commi 1 e 2, 633, 640 del codice penale; 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**1.39**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis e 624-bis, commi 1 e 2, del codice penale».*

---

**1.40**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**1.41**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274».*

---

**1.42**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274».*

---

**1.43**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274; 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 612-bis, 624-bis, commi 1 e 2, del codice penale».*

---

**1.44**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale».*

---

**1.45**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale».*

---

**1.46**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis e 572 del codice penale».*

---

**1.47**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «possa» inserire la seguente: «anche».*

---

**1.48**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «applicare» inserire le seguenti: «, come misura alternativa alla pena principale».*

---

**1.49**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «con previsione dell'obbligo di prestare, per il condannato, un lavoro di pubblica utilità non retribuito».*

---

**1.50**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) la pena di cui alla lettera b) si calcola ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del codice penale».*

---

**1.51**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto» inserire le seguenti: «non superiore nel massimo ad anni uno».*

---

**1.52**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto» inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a mesi nove».*

---

**1.53**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto» inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a mesi nove».*

---

**1.54**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto» inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a mesi otto».*

---

**1.55**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «principale».*

---

**1.56**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque giorni e non superiore a tre anni» con le seguenti: «trenta giorni e non superiore a sei anni».*

---

**1.57**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «un anno».*

---

**1.58**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «undici mesi».*

---

**1.59**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci mesi».*

---

**1.60**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «nove mesi».*

---

**1.61**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «otto mesi».*

---

**1.62**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «sette mesi».*

---

**1.63**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**1.64**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «cinque giorni» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**1.65**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «cinque giorni» con le seguenti: «cinque mesi».*

---

**1.66**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «cinque giorni» con le seguenti: «quattro mesi».*

---

**1.67**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «cinque giorni» con le seguenti: «tre mesi».*

---

**1.68**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «cinque giorni» con le seguenti: «due mesi».*

---

**1.69**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «cinque giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

---

**1.70**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «cinque giorni» con le seguenti: «quindici giorni».*

---

**1.71**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

---

**1.72**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

---

**1.73**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 5,».*

---

**1.74**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 4,».*

---

**1.75**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 3,».*

---

**1.76**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 2,».*

---

**1.77**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire la seguente: «99,».*

---

**1.78**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire la seguente: «99».*

---

**1.79**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «nonché per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».*

---

**1.80**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere b) e c), ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, e per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per delitti previsti dal libro II, titolo XII, Capo III, sezione I del medesimo codice».

---

**1.81**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere b) e c), ai condannati per delitti commessi ai sensi degli articoli 572, 609 e 612-bis del codice penale».

---

**1.82**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**1.83**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**1.84**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «si applichino» inserire le seguenti: «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle cir-*

costanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale, e in quanto compatibili».

---

**1.85**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «criteri» inserire le seguenti: «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale, e in quanto compatibili».*

---

**1.86**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) prevedere che per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione o dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 157, secondo comma, del codice penale».

---

**1.87**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «adeguando le pene previste con un aumento del doppio del minimo e della metà del massimo della pena edittale detentiva prevista».*

*Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «escludendo il condannato dalla riammissione agli istituti previsti dalle lettere b) e c) del presente articolo e di quello previsto e disciplinato dagli articoli 168-bis codice penale e seguenti».*

---

**1.88**

CALIENDO

*Al comma 1, sopprimere le lettere i) ed l).*

---

**1.89**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

---

**1.90**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «anche modificando» fino alla fine della lettera con le seguenti: «introducendo, in luogo della semidetenzione, la sanzione sostitutiva della detenzione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, innalzando i limiti di pena attualmente previsti per l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ed anche modificando, ove necessario, gli ulteriori presupposti applicativi delle medesime, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice».*

---

**1.91**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

---

**1.92**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «ordinamento penitenziario» inserire le seguenti: «innalzando in ogni caso i limiti di pena previsti dall'articolo 47-ter, commi 1, 1.1 e 1-bis della legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».*

---

**1.93**

STEFANI, BITONCI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:**«5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui ai commi a), b), e d) del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui delle do-*

tazioni di uomini e mezzi delle forze di polizia impegnate in attività connesse al contenuto della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

---

## Art. 2.

### 2.1

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.2

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 168-bis».*

---

### 2.3

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» il comma 1 è soppresso.*

---

### 2.4

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma le parole: «non superiore nel massimo a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore nel massimo a dieci anni».*

---

**2.5**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma le parole: «non superiore nel massimo a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore nel massimo a sette anni».*

---

**2.6**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma le parole: «non superiore nel massimo a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore nel massimo a cinque anni».*

---

**2.7**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e sei mesi».*

---

**2.8**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni e sei mesi».*

---

**2.9**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni e sei mesi».*

---

**2.10**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «uno».*

---

**2.11**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».*

---

**2.12**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».*

---

**2.13**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».*

---

**2.14**

CALIENDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».*

---

**2.15**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 codice penale».*

---

**2.16**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 610 codice penale».*

---

**2.17**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 625, 648 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».*

---

**2.18**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 624 e 625 codice penale».*

---

**2.19**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 610 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».*

---

**2.20**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies del codice penale».*

---

**2.21**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 336, 337, 343, secondo comma, 349, secondo comma, 588, secondo comma, 625, 648 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».*

---

**2.22**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 336, 337, 343, secondo comma, 349, secondo comma, 588, secondo comma, 625 e 648 del codice penale».*

---

**2.23**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater e 600-octies del codice penale».*

---

**2.24**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 610 e 625 del codice penale».*

---

**2.25**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 625 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».*

---

**2.26**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 388-ter, 420, 424, 474, 478, 316, 316-ter, 318, 388, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 323, 346-bis, 600-quater, 600-oc-ties, 610 del codice penale».*

---

**2.27**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-oc-ties e 625 del codice penale».*

---

**2.28**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di*

cui agli articoli 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 600-ter, comma 4, 600-octies, 625 del codice penale e».

---

### 2.29

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 624, 625, 600-quater, 600-octies, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, del codice penale».*

---

### 2.30

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474 del codice penale».*

---

### 2.31

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies del codice penale».*

---

### 2.32

STEFANI, BITONCI

*Al primo comma, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 610 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».*

---

**2.33**

STEFANI, BITONCI

*Al primo comma, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 318; 323, 346-bis, del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».*

---

**2.34**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo le parole: «pena pecuniaria» inserire le seguenti: «, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 474, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 640».*

---

**2.35**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale».*

---

**2.36**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» sopprimere il secondo comma.*

---

**2.37**

CALIENDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel secondo comma, sopprimere le parole: «la prestazione di un lavoro di pubblica utilità».*

---

**2.38**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sopprimere il terzo comma.*

---

**2.39**

CALIENDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera h)».

---

**2.40**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel terzo comma sostituire le parole: «Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale.» con le seguenti: «Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, l'Unione dei comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato».*

---

**2.41**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel terzo comma, sostituire le parole: «di durata non inferiore a trenta giorni» con le seguenti: «di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a novanta giorni».*

---

**2.42**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a trenta giorni» con le seguenti: «non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a novanta giorni».*

---

**2.43**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel terzo comma, sostituire le parole: «di durata non inferiore a trenta giorni» con la seguente: «di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a sessanta giorni».*

---

**2.44**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel terzo comma, sostituire le parole: «di durata non inferiore a trenta giorni» con le seguenti: «di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a trenta giorni».*

---

**2.45**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel terzo comma, sostituire le parole: «a trenta giorni» con le seguenti: «a novanta giorni».*

---

**2.46**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel terzo comma, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**2.47**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sopprimere il quarto comma.*

---

**2.48**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sostituire il quarto comma con il seguente:*

*«La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di tre volte, né più di due volte se si tratta di reato della stessa indole».*

---

**2.49**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel quarto comma, sostituire le parole: «di due volte» con le seguenti: «di una volta».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.50**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel quarto comma, sostituire le parole da: «due volte» fino alla fine del comma, con le seguenti: «una volta».*

---

**2.51**

CALIENDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel quarto comma, sostituire le parole da: «di due volte» fino alla fine, con le seguenti: «di una volta».*

---

**2.52**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel quinto comma, dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 2,».*

---

**2.53**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel quinto comma, dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 3,».*

---

**2.54**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel quinto comma, dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 4,».*

---

**2.55**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel quinto comma, dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 5,».*

---

**2.56**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel quinto comma, dopo la parola: «articoli» inserire la seguente: «99».*

---

**2.57**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», ultimo comma, dopo le parole: «degli articoli» inserire la seguente: «99».*

---

**2.58**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 168-ter».*

---

**2.59**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-ter», primo comma, sopprimere le parole: «del primo comma».*

---

**2.60**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-ter» sopprimere il secondo comma.*

---

**2.61**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-ter», nel secondo comma, sostituire la parola: «amministrative» con la seguente: «pecuniarie».*

---

**2.64**

CALIENDO

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 168-quater» con il seguente:*

*«Art. 168-quater. - (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). – La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:*

*1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;*

*2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colpo so ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».*

---

**2.62**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «art. 168-quater», sostituire il primo comma con il seguente:*

«La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

*a)* in caso di trasgressione ripetuta al programma o di non lieve entità di trattamento o alle prescrizioni imposte;

*b)* in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.

In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta».

---

**2.63**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «art. 168-quater», sostituire il primo comma con il seguente:*

«La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

*a)* in caso trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

*b)* in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto anche colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.

In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta».

---

**2.65**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-quater», nel primo comma, sostituire le parole da: «reiterata» fino a: «trattamento o» con le seguenti: «violazione del programma di trattamento o anche a una».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 141-ter, comma 4, sostituire le parole: «in caso di grave o reiterata trasgressione», con le seguenti: «in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte».*

---

**2.66**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 168-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «in caso di trasgressione reiterata o di non lieve entità 1 del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte» con le seguenti: «in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte».*

---

**Art. 3.****3.1**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 464-bis».*

---

**3.3**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-bis», sopprimere il primo comma.*

---

**3.4**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-bis», sopprimere il secondo comma.*

---

**3.5**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-bis», sopprimere il terzo comma.*

---

**3.6**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-bis», sopprimere il quarto comma.*

---

**3.7**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-bis», sopprimere il quinto comma.*

---

**3.8**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «Art. 464-ter».*

---

**3.9**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 464-ter».*

---

**3.10**

BARANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 464-ter» con il seguente:*

«1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, sentite le parti entro cinque giorni, decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

2. Il parere del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

3. In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del giudice, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*».

---

**3.11**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «art. 464-ter», sopprimere il primo comma.*

---

**3.12**

BARANI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «art. 464-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «il consenso o il dissenso» con le seguenti: «il proprio parere non vincolante».*

*Conseguentemente, nei commi secondo e terzo, sostituire le parole: «il consenso» con le seguenti: «parere favorevole».*

*Conseguentemente, sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Il pubblico ministero, in caso di parere sfavorevole, deve enunciare le ragioni al giudice cui spetta decidere sulla sospensione del procedimento con messa alla prova. In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del giudice, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*».

---

**3.13**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1 lettera a), capoverso «Art. 464-ter», sopprimere il secondo comma.*

---

**3.14**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-ter», sopprimere il terzo comma.*

---

**3.15**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-ter», nel terzo comma, sostituire le parole: «atto scritto» con le seguenti: «atto scritto motivato».*

---

**3.16**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-ter», nel terzo comma, dopo le parole: «atto scritto» inserire la seguente: «motivato».*

---

**3.17**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-ter», nel quarto comma, sostituire la parola: «ragioni» con le seguenti: «ragioni in modo dettagliato».*

---

**3.18**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-ter», nel quarto comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il pubblico ministero mantiene la facoltà di dissentire con motivazione alla concessione del beneficio anche dopo l'esercizio dell'azione penale».*

---

**3.19**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «art. 464-ter», nel quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «prima dell'» con le seguenti: «una volta esercitata l'azione penale e fino alla dichiarazione di».*

---

**3.20**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 464-quarter».*

---

**3.21**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quarter» sopprimere il primo comma.*

---

**3.22**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel primo comma, primo periodo, dopo le parole: «a norma dell'articolo 129», inserire le seguenti: «, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto».*

---

**3.23**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «nonché la persona offesa», con le seguenti: «e ove non risulti un in esse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento».*

---

**3.24**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel primo comma sopprimere la parola: «oppure».*

---

**3.25**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «sentite le parti nonché la persona offesa,» con le seguenti: «sentite le parti e ove non risulta un interesse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento».*

---

**3.26**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», sopprimere il secondo comma.*

---

**3.27**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel terzo comma sopprimere la parola: «ulteriori».*

---

**3.28**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», sopprimere il quarto comma.*

---

**3.29**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», nel quinto comma, lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».*

---

**3.30**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», nel quinto comma, lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».*

---

**3.31**

CALIENDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», nel quinto comma, lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».*

---

**3.32**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», nel quinto comma, lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».*

---

**3.33**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», nel quinto comma, lettera b), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre anni».*

---

**3.34**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», nel quinto comma, lettera b), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».*

---

**3.35**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», sopprimere il sesto comma.*

---

**3.36**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», sopprimere il settimo comma.*

---

**3.37**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», nel settimo comma, dopo la parola: «l'imputato» inserire le seguenti: «la persona offesa».*

---

**3.38**

CALIENDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quater», nel settimo comma, sopprimere le parole: «si applica l'articolo 588, comma 1».*

---

**3.39**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1 sopprimere il capoverso «Art. 464-quinquies».*

---

**3.40**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quinquies», sopprimere il primo comma.*

---

**3.41**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quinquies», nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «con il consenso della persona offesa» con le seguenti: «verificate le condizioni economiche dell'imputato».*

---

**3.42**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quinquies», sopprimere il secondo comma.*

---

**3.43**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quinquies», sopprimere il terzo comma.*

---

**3.44**

CALIENDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-quinquies», nel terzo comma, sostituire le parole da: «con il consenso» fino a: «pubblico ministero» con le seguenti: «sentito l'imputato e il pubblico ministero».*

---

**3.45**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-sexies», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a norma dell'articolo 129».*

---

**3.46**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 464-septies».*

---

**3.47**

BARANI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», sostituire il primo comma con il seguente:*

«1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato quando, in considerazione delle informazioni e delle relazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 141-ter, capo X-bis, la prova abbia avuto esito positivo».

---

**3.48**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-septies», nel primo comma, sostituire le parole: «estinto il reato», con le seguenti: «estinto il reato, fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che furono oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale».*

---

**3.49**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», nel primo comma, primo periodo, dopo le parole: «tenuto conto del comportamento dell'imputato», inserire le seguenti: «e del rispetto delle prescrizioni dettate».*

---

**3.50**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», nel primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: «fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che sono stati oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale».*

---

**3.51**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «il giudice dispone con ordinanza» inserire le seguenti: «impugnabile nelle forme dell'articolo 310 del codice di procedura penale».*

---

**3.52**

CALIENDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 464-septies», nel secondo comma, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.53**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», nel secondo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «in ogni stato e grado del procedimento».*

---

**3.54**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**3.55**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**3.56**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**3.57**

BARANI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 657-bis», nel primo comma le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni».*

---

**Art. 4.****4.1**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**4.2**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 141-bis».*  

---

**4.3**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 141-bis», nel primo comma, dopo la parola: «reato», aggiungere le seguenti: «e altresì indicando che l'interessato, ai fini dell'ammissione, dovrà dimostrare di aver tenuto condotte volte all'eliminazione delle conseguenze sia esse dannose o pericolose e tese al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa».*  

---

**4.4**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 141-ter».*  

---

**4.5**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter» sopprimere il primo comma.*  

---

**4.6**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter» sopprimere il secondo comma.*

---

**4.7**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter» sopprimere il terzo comma.*

---

**4.8**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter» sopprimere il quarto comma.*

---

**4.9**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter» nel quarto comma, sostituire le parole: «in caso di grave o reiterata trasgressione» con le seguenti: «in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte».*

---

**4.10**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter» sopprimere il sesto comma.*

---

**Art. 6.****6.1**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, dopo la parola: «prova» aggiungere le seguenti: «e di pene detentive non carcerarie».*

---

**Art. 7.****7.1**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «del tribunale» con le seguenti: «della corte di appello».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I testi delle convenzioni sono pubblicati sul sito *internet* del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello».*

---

**7.2**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I testi delle convenzioni sono pubblicati sul sito *internet* del Ministero della giustizia e raggruppati per circondario di tribunale».*

---

**7.0.1**

BUEMI

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di sgravi contributivi per le cooperative sociali relativamente alla contribuzione corrisposta alle persone svantaggiate)*

1. All'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato";

b) il comma 3-bis è abrogato.

**Art. 7-ter.**

*(Modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di agevolazioni e di sgravi fiscali per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti)*

1. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ovvero persone ammesse alle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'Amministrazione penitenziaria

è definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – *1.* Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero detenuti o internati beneficiari di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 sono concessi nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato";

c) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-bis. – *1.* Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi che costituiscano occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, formazione professionale e sicurezza. Gli sgravi fiscali sono concessi in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata.

Art. 3-ter. – *1.* Sono concessi sgravi fiscali per le cooperative sociali, i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcool dipendenti";

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3, 3-bis e 3-ter";

e) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

"Art. 5-bis. – *1.* Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'Amministrazione penitenziaria o di altre imprese ed enti pubblici affidanti, possono essere accreditate presso il Ministero della giustizia e iscritte in apposito registro istituito a tale scopo.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, gli sgravi fiscali di cui all'articolo 3 sono suddivisi in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.

3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, per importi al netto dell'IVA anche superiori alle soglie comunitarie, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.

4. Le cooperative sociali accreditate sono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e agli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti e l'acquisto di attrezzature.

Art. 5-ter. – 1. Le cooperative sociali e le imprese, alle quali le amministrazioni pubbliche affidano attività produttive intramurarie che costituiscano occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, beneficiano per le attività affidate di un regime IVA agevolato, nella percentuale del 4 per cento o di altra misura stabilita ai sensi delle norme vigenti, ove più favorevole.

2. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 7-quater.**

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di organizzazione del lavoro e di lavoro all'esterno)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la gestione o la direzione tecnica delle lavorazioni a persone fisiche e giuridiche estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono inoltre essere istituite, anche a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche, private o *non profit*, e acquistando le relative progettazioni";

2) al comma 2, dopo le parole: "lavorazioni penitenziarie" sono inserite le seguenti: "gestite direttamente o da terzi" e, dopo le parole: "imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: "o *no profit*";

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole: "di non oltre cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "di non meno di cinque anni";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il lavoro all'esterno può essere svolto sia alle dipendenze di imprese private o *no profit* che di enti pubblici. Può essere altresì prestato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria per svolgere attività lavorativa negli spazi demaniali esterni al muro di cinta, negli uffici e nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il lavoro all'esterno deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o internato è assegnato, avvalendosi a tal fine del personale dipendente e dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna competente";

4) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. La disciplina del lavoro all'esterno di cui al presente articolo e la disposizione di cui all'articolo 20, diciassettesimo comma, secondo periodo, si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi a frequentare corsi di istruzione e di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari".

### **Art. 7-*quinquies*.**

*(Disposizioni per incentivare l'inserimento dei detenuti nelle attività lavorative intramurarie)*

1. Al fine di incentivare l'inserimento lavorativo dei detenuti, il Ministro della giustizia può concedere contributi alle cooperative sociali o loro consorzi ed alle imprese private e *no profit* per l'attuazione di specifici progetti di formazione e inserimento lavorativo dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, condivisi con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e con la direzione dell'istituto.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi ivi previsti, nonché alle relative modalità di erogazione e di rendicontazione.

3. All'attività lavorativa intramuraria dei detenuti si applica la possibilità di adozione, a livello territoriale, di specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione ed agli incrementi di competitività e di salario, di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Le relative deroghe alle disposizioni contenute nei relativi contratti collettivi di categoria vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale adibito al lavoro carcerario, cui il contratto stesso si riferisce, a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori ai sensi del comma 3 del citato articolo 1».

---

## **Art. 8.**

### **8.1**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 9.**

### **9.1**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 10.**

### **10.1**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 11.****11.1**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.2**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «Nel caso di sospensione del procedimento» fino a: «dell'articolo 161 del presente codice» con le seguenti: «Si applicano, in quanto compatibili le discipline di cui agli articoli 71 e 72 del codice di procedura penale nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale».*

---

**11.3**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» con le seguenti: «le disposizioni dell'articolo 161 secondo comma del presente codice non si applicano».*

---

**11.4**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» con le seguenti: «non decorre».*

---

**11.5**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» con le seguenti: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del quintuplo».*

---

**11.6**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» con le seguenti: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del quadruplo».*

---

**11.7**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» con le seguenti: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del triplo».*

---

**11.8**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice» con le seguenti: «non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del doppio».*

---

**Art. 12.**

**12.1**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 13.**

**13.1**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 14.**

**14.1**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO  
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 362, 388, 395, 10, 849, 874**

**Art. 1.**

**1.1**

MANCONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 608-bis. - (*Tortura*). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, e raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «2-bis», sostituire il numero: «613-bis» con il seguente: «608-bis».*

---

**1.2**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.***(Introduzione dell'articolo 608-bis del codice penale,  
concernente il reato di tortura)*

1. Nel libro secondo, titolo XII, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 608 è aggiunto il seguente:

"Art. 608-bis. - (*Tortura*). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

---

**1.3**

D'ASCOLA

*All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale concernente il reato di tortura».*

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «sono aggiunti i seguenti:» con le seguenti: «è aggiunto il seguente:».*

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» ivi richiamato, sostituire il primo comma con il seguente: «Art. 613-bis. - (*Tortura*). – Chiunque, con violenza o minaccia, ovvero mediante trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, cagiona sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi non adempie all'obbligo giuridico di impedirne il compimento», nonchè, al quinto comma, sopprimere la parola: «comunque».*

*Sopprimere altresì le parole da «Art. 613-ter fino alla fine del periodo».*

---

#### 1.4

CALIENDO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 613-bis. - (*Tortura*). – Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero anche mediante omissioni, cagiona acute sofferenze ad una persona comunque privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza è punito con la reclusione da due a otto anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ovvero da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio del suo servizio la pena è della reclusione da tre a dodici anni.

Se dal fatto deriva una lesione le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un terzo in caso di lesione grave è della metà in caso di lesione gravissima.

Se dal fatto deriva la morte la pena è della reclusione di anni trenta, se la morte costituisce conseguenza non voluta, ovvero dell'ergastolo, se la morte è stata cagionata volontariamente.

Art. 613-ter. - (*Istigazione a commettere tortura*). – Il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o l'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio del suo servizio che istiga taluno a commettere il reato di tortura, se l'istigazione non è accolta, è punito con la reclusione da uno a quattro anni"».

---

#### 1.5

MANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Chiunque cagiona lesioni o sofferenze fisiche o psichiche a una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni».*

---

**1.6**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge a una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale».*

---

**1.7**

MANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire la parola: «chiunque» con le seguenti: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».*

*Conseguentemente, sopprimere i successivi commi secondo e terzo del medesimo articolo 613-bis.*

---

**1.8**

MANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire la parola: «chiunque» con le seguenti: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».*

*Conseguentemente, il successivo comma 3 del medesimo articolo 613-bis è soppresso.*

---

**1.9**

MANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «con violenza».*

---

**1.10**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma dopo le parole: «Chiunque con violenza, minacciando» inserire le seguenti: «in qualsiasi forma».*

---

**1.10a**

GIOVANARDI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «minacciando di adoperare o».*

---

**1.11**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, infligge» con le seguenti: «chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge sevizie o trattamenti disumani o degradanti la dignità umana ovvero».*

---

**1.12**

MANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire la parola: «disumani» con la seguente: «inumani».*

---

**1.13**

MANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «degradanti la dignità umana» inserire le seguenti: «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimo-*

rirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo per motivi di discriminazione».

---

**1.14**

MANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «acute».*

---

**1.14a**

GIOVANARDI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere le parole: «o psichiche».*

---

**1.15**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma dopo le parole: «sofferenze fisiche o psichiche» sopprimere le seguenti: «ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto».*

---

**1.16**

MANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma sopprimere le parole: «o non in grado di ricevere aiuto».*

---

**1.17**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma dopo le parole: «ad una persona privata della libertà personale» sopprimere le seguenti: «o non in grado di ricevere aiuto».*

---

**1.18**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma dopo le parole: «di ricevere aiuto,» inserire le seguenti: «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere».*

---

**1.18a**

GIOVANARDI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «non in grado di ricevere aiuto» aggiungere le seguenti: «, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale,».*

---

**1.19**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «dodici anni».*

---

**1.20**

CASSON

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma sopprimere le parole: «La stessa pena si applica a chi non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento».*

---

**1.21**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire le parole: «associazione per delinquere» con le seguenti: «associazioni di cui agli articoli 270-bis, 416 e 416-bis del codice penale».*

---

**1.22**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis.», sostituire il terzo e il quarto comma con i seguenti: «La pena è raddoppiata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima. Se ne deriva la morte, si applica la pena dell'ergastolo».*

---

**1.23**

CASSON

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni, con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, infligge acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere è punito con la reclusione da quattro anni e sei mesi a quindici anni».*

---

**1.24**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quarto comma aggiungere, in fine il seguente periodo: «È raddoppiata se ne deriva la morte».*

*Conseguentemente sopprimere il quinto comma.*

---

**1.25**

MANCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quinto comma con il seguente: «Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».*

---

**1.25a**

GIOVANARDI

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sopprimere le parole: «quale conseguenza non voluta dal reo».*

---

**1.26**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 613-ter», con il seguente:*

*«Art. 613-ter. - (Istigazione a commettere tortura). – Chiunque istiga taluno a commettere il reato di cui all'articolo 613-bis è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, l'istigatore è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata».*

---

---

**Art. 2.****2.1**

CALIENDO

*Al comma 2, sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:*

*«2-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto al solo fine di provarne la responsabilità penale».*

---

**2.2**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «613-bis» con le seguenti: «608-bis».*

---

**Art. 3.****3.1**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

D'ASCOLA

*Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «nel quale», sostituire le parole da: «esistono» fino a: «torture» con le seguenti: «sulla base di accertati motivi, essa rischi di essere sottoposta a tortura».*

---

**3.3**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «seri motivi» inserire le seguenti: «che devono essere in ogni caso supportati da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza»;*

*e conseguentemente sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.4**

CALIENDO

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani» con le seguenti: «di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti umani, gravi, flagranti o massicce».*

---

**3.4a**

GIOVANARDI

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**Art. 4.****4.1**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, numero 5) del codice penale, il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-bis».*

---

**4.2**

CALIENDO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 5.****5.1**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 3, sostituire le parole: «un'apposita commissione» con le seguenti: «la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura».*

---

**Art. 6.****6.1**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro per l'anno 2013 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi-di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando:

*a)* per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo ministero;

*b)* per l'anno 2014: 1) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; 2) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro; 3) quanto ad 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

*c)* per l'anno 2015: 1) quanto a 800.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; 2) quanto a 200.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro; 3) quanto ad 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**6.0.1**

CALIENDO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 7.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Mercoledì 4 settembre 2013

**Plenaria**

**15<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*Interviene il vice ministro degli affari esteri Archi.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*SULLA NOMINA AD AMBASCIATORE D'ITALIA IN ARGENTINA DEL MINISTRO PLENIPOTENZIARIO TERESA CASTALDO, VICE CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO DEGLI ESTERI*

Il presidente CASINI esprime apprezzamento per la nomina, ringraziando il ministro Teresa Castaldo per l'attività svolta in questi anni nel suo ruolo di raccordo con il Parlamento.

La Commissione si associa.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(888) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012***

**(889) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013***

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con osservazioni)

Il relatore TONINI (PD) espone il contenuto dei disegni di legge in esame, per gli aspetti che riguardano il Ministero degli affari esteri. Lo stato di previsione del Ministero per il 2013 reca spese in termini di competenza per un totale di 1.837 milioni di euro, di cui 1.829 milioni di parte

corrente e 7,8 milioni in conto capitale. La consistenza dei residui presunti risulta valutata, al 1° gennaio 2013, in 226,7 milioni per la parte corrente. Rispetto alle previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento 2013 reca alcune modifiche dovute in parte all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2013, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge di assestamento. Evidenzia che le variazioni hanno riguardato un aumento di 143,3 milioni per la competenza e la cassa, dovuti a provvedimenti amministrativi intercorsi nel periodo gennaio-maggio 2013, in relazione a provvedimenti legislativi nel frattempo adottati, tra cui, in particolare, 93,8 milioni di euro sugli stanziamenti per la proroga di missioni internazionali. Per quanto riguarda le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento, la manovra prevede un aumento negli stanziamenti di competenza di 358.000 euro di sola parte corrente, accompagnato da un incremento di 2,7 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Sottolinea che, rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano un aumento complessivo di 143,8 milioni di euro per la competenza, e di 158,5 milioni delle autorizzazioni di cassa, con le previsioni per il 2013 che risultano assestate a 1.980 milioni per la competenza e 1.995 milioni per le autorizzazioni di cassa.

Ricorda come nel 2012 le riduzioni di bilancio rispetto al 2011 sono ammontate, per il Ministero degli esteri, a 237 milioni di euro, pari ad una riduzione percentuale del 12,6 sul totale. Ricorda che una serie di provvedimenti che sono stati adottati nelle ultime settimane dal Governo prevedono nuovi tagli al bilancio del Ministero. Ricorda poi come la Corte dei Conti, nella sua relazione, ha riconosciuto al Ministero degli esteri lo sforzo di procedere ad una razionalizzazione della spesa cercando di superare la logica dei tagli lineari e esprime l'auspicio che i margini di autonomia dell'Amministrazione siano accresciuti.

Dà quindi lettura di due schemi di parere, pubblicati in allegato.

Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MINZOLINI (*PdL*) si dichiara d'accordo con l'intervento del relatore, evidenziando la necessità che si operi una razionalizzazione delle spese del Ministero degli affari esteri, superando la logica dei tagli lineari, senza però compromettere l'efficacia della politica estera.

La senatrice MUSSINI (*M5S*) ricorda, stigmatizzando tali scelte, come i tagli degli ultimi anni abbiamo riguardato in modo particolarmente pesante alcune voci del bilancio del Ministero, in particolare quelle relative alla promozione della cultura e della lingua italiane. Esprime perplessità sulle scelte operate dal Governo sulle scuole italiane all'estero.

Il senatore STUCCHI (*LN-Aut*) condivide il rischio, espresso dal relatore, che i tagli al bilancio del Ministero degli esteri compromettano l'efficacia della politica estera italiana. Preannuncia un voto di astensione

sulle proposte di parere del relatore, ritenendole non sufficientemente critiche delle scelte contenute nei provvedimenti in discussione.

Il senatore RAZZI (*PdL*) critica la drastica riduzione dei fondi per la lingua e la cultura italiane.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) si dichiara concorde con il relatore sulla necessità di contemperare le esigenze di riduzione della spesa pubblica con quelle del mantenimento di livelli accettabili di efficacia operativa delle strutture di politica estera. Chiede a tal riguardo di poter conoscere il peso del bilancio dei ministeri degli esteri, rispetto al bilancio generale dello Stato, negli altri Paesi europei. Chiede altresì di sapere in che misura i progetti di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare comportino riduzioni di spesa.

Il vice ministro ARCHI evidenzia come il bilancio del Ministero degli affari esteri non sia più comprimibile, se non a grave discapito della capacità d'azione della struttura. Sottolinea come tale bilancio sia molto inferiore rispetto alle dotazioni dei principali paesi europei. Rivendica gli sforzi fatti dal Ministero per assicurare l'operatività e l'efficacia della sua azione e auspica che ad esso sia assicurata una maggiore flessibilità nell'impiego delle risorse assegnate, sempre più scarse.

Non essendovi altri interventi, verificata, prima di ciascuna deliberazione la sussistenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione, in successione, le proposte di parere favorevole con osservazioni presentate dal relatore in riferimento ai due disegni di legge in titolo: la Commissione approva.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

#### **Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'anno europeo dello sviluppo (2015) (n. COM (2013) 509 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore TONINI (*PD*) riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, che riguarda la proposta di Parlamento europeo e Consiglio di proclamare il 2015 come «Anno europeo dello Sviluppo» e le varie iniziative connesse a tale appuntamento. Ricorda che il 2015 è un anno importante per tali tematiche, perché è l'ultimo periodo utile per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio definiti dalle Nazioni Unite e quello nel quale dovranno essere assunte le decisioni sul quadro che sostituirà per il futuro tali obiettivi. Lo scopo dell'iniziativa è ovviamente quella di sensibilizzare i cittadini comunitari sul valore della dimensione europea della cooperazione e del sostegno alla sviluppo, anche in vista dell'obiettivo di destinare lo 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo dei Paesi membri al

finanziamento dello sviluppo. Evidenzia come la proposta in esame sia senz'altro condivisibile, pure se con un valore essenzialmente simbolico e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Sottolinea che la recente approvazione di alcune pur importanti norme in tema di cooperazione, in particolare per valorizzare le forme di integrazione tra pubblico e privato, non fa venire meno l'urgenza di una revisione complessiva della disciplina. Ricorda come il Governo si sia impegnato a presentare in tempi rapidi una propria proposta di legge in materia.

Il senatore STUCCHI (*LN-Aut*) dichiara di condividere gli obiettivi del provvedimento in discussione, come esposti dal relatore.

Il vice ministro ARCHI assicura che in seno al Governo è in corso una riflessione sulla riforma del settore della cooperazione, anche se la tempistica di presentazione di un testo non può ancora essere definita. Sottolinea che il Governo valuta molto positivamente la proclamazione del 2015 come «Anno europeo dello sviluppo», ricordando come, nello stesso anno, l'Expo di Milano verterà su temi analoghi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 888

La 3<sup>a</sup> Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

ricordato che nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, rispetto alle previsioni iniziali, le spese registrano un aumento complessivo di 143,8 milioni di euro per la competenza e di 158,5 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, con le previsioni per il 2013 che risultano assestate a 1.980,9 milioni per la competenza, 1.995,6 milioni per le autorizzazioni di cassa;

preso atto che, la massa spendibile, risulta in seguito alle proposte di assestamento lievemente aumentata rispetto alle previsioni di bilancio, passando da 2.063,86 milioni a 2.193 milioni;

rilevato che dal 2008 al 2012 il bilancio del Ministero degli affari esteri ha subito una riduzione di oltre il 30 per cento e che esso risulta molto inferiore, in rapporto al bilancio complessivo dello Stato, rispetto a quello dei principali Paesi europei;

ricordato che la relazione della Corte dei Conti sul rendiconto per il 2012 evidenzia, con riferimento alla cooperazione allo sviluppo, l'urgenza di adottare «diverse metodologie di valutazione *ex ante* dei progetti, così da poter finalizzare al meglio le risorse finanziarie stanziare, mantenendo un livello tale da garantire un attento controllo sull'attività svolta, verificandone costantemente i costi, i tempi e i modi di svolgimento»;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si rileva la necessità di scongiurare ulteriori compressioni del bilancio del Ministero degli affari esteri, che metterebbero a rischio un adeguato *standard* di operatività della politica estera del nostro paese, in un contesto internazionale come quello attuale,

si rileva altresì l'importanza di recuperare una certa flessibilità gestionale al Ministero, che consenta maggiori spazi di decisione in merito ad interventi su determinate voci di spesa non rimodulabili ed una maggiore autonomia e responsabilità del dicastero nella gestione del suo bilancio.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 889

La 3<sup>a</sup> Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

ricordato che nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, rispetto alle previsioni iniziali, le spese registrano un aumento complessivo di 143,8 milioni di euro per la competenza e di 158,5 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, con le previsioni per il 2013 che risultano assestate a 1.980,9 milioni per la competenza, 1.995,6 milioni per le autorizzazioni di cassa;

preso atto che, la massa spendibile, risulta in seguito alle proposte di assestamento lievemente aumentata rispetto alle previsioni di bilancio, passando da 2.063,86 milioni a 2.193 milioni;

rilevato che dal 2008 al 2012 il bilancio del Ministero degli affari esteri ha subito una riduzione di oltre il 30 per cento e che esso risulta molto inferiore, in rapporto al bilancio complessivo dello Stato, rispetto a quello dei principali Paesi europei;

ricordato che la relazione della Corte dei Conti sul rendiconto per il 2012 evidenzia, con riferimento alla cooperazione allo sviluppo, l'urgenza di adottare «diverse metodologie di valutazione *ex ante* dei progetti, così da poter finalizzare al meglio le risorse finanziarie stanziare, mantenendo un livello tale da garantire un attento controllo sull'attività svolta, verificandone costantemente i costi, i tempi e i modi di svolgimento»;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si rileva la necessità di scongiurare ulteriori compressioni del bilancio del Ministero degli affari esteri, che metterebbero a rischio un adeguato *standard* di operatività della politica estera del nostro Paese, in un contesto internazionale come quello attuale,

si rileva altresì l'importanza di recuperare una certa flessibilità gestionale al Ministero, che consenta maggiori spazi di decisione in merito ad interventi su determinate voci di spesa non rimodulabili ed una maggiore autonomia e responsabilità del dicastero nella gestione del suo bilancio.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 4 settembre 2013

**Plenaria****19<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
**CONTI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.**La seduta inizia alle ore 9,30.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-00194, a firma del senatore Marton e di altri e relativa alla gestione della caserme ed alla dotazione degli armamenti.

In particolare, il rappresentante del Governo precisa subito che, per quanto attiene i sistemi d'arma in dotazione all'Esercito, risultano: 1191 carri armati, di cui 605 «Leopard» (anche se per l'intera linea è stato disposto il «fuori servizio», 389 «Centauro» e 197 «Ariete» (47 di questi mezzi saranno però dismessi entro il 2018), 2979 veicoli corazzati da combattimento (in particolare, è stato disposto il «fuori servizio» per tutti i 381 M113 e per un «6614G», mentre restano in servizio 553 «VCC1», 1207 «VCC2», 367 «Puma», 198 «Dardo» e 119 «Freccia»), 1454 artiglierie (in particolare, è stato disposto il «fuori servizio» e si è in attesa del decreto di alienazione per 684 mortai «Brandt», 210 dei 256 obici «M109» saranno dismessi entro il 2018 mentre rimane inalterata la linea dei 68 «PzH 2000»), e 163 elicotteri (suddivisi in 18 «AB212», 22 «AB412», 27 «AB206R», 17 «AB109R», 59 «AB205» e 20 «NH90»).

Relativamente, quindi, ai sistemi d'arma in dotazione alla Marina, osserva che risultano 60 navi da guerra (una portaerei, 4 unità anfibe, 4 cacciatorpediniere, 11 fregate, 3 rifornitrici, 6 corvette, 10 pattugliatori, 10 cacciamine, 3 navi idrografiche, 6 sommergibili, un supporto subacqueo

ed una unità per ricerca elettronica), 49 elicotteri (suddivisi in 22 «EH101», 22 «AB212» e 5 «SH90»), 46 veicoli corazzati (di cui 4 «Ari-sgator», 18 «AAV7» e 24 «VCC2»), e 14 artiglierie (suddivise in 6 mortai da 120 millimetri di calibro e 8 mortai da 81 millimetri).

Infine, per quanto concerne i sistemi d'arma in dotazione all'Aeronautica, precisa che essi constano di 62 velivoli *Eurofighter 2000*, 84 «Tornado» (sia nella versione IDS che ECR), 102 «AMX», 4 *Atlantic*, 21 «C130», 22 «C27-J», 103 «MB339», 30 «T260B», 4 «KC-767», 17 «VC-180A», 2 «F-50», 5 «F-900», 3 «A-319J», 20 «U-208°» e 12 alianti. Figurano anche 8 velivoli senza pilota: 4 «*Predator A+*» (il programma prevede un totale di 6 macchine), e 4 «*Predator B*» (il programma prevedeva l'acquisizione di 6 velivoli ma due sono stati perduti nei teatri operativi). Da ultimo, vi sono anche mezzi ad ala rotante suddivisi in 10 «HH-3F» (di cui è stato disposto il «fuori servizio»), 13 «HH-139», 22 «AB212» e 40 «TH-500B».

Dopo aver dato conto delle strutture (tra caserme, arsenali ed aeroporti), pienamente operative, procede quindi alla disamina della situazione relativa all'Arma dei carabinieri, rilevando innanzitutto che, per l'assolvimento delle proprie funzioni militari e di polizia il predetto Corpo armato dispone di 4883 caserme, di cui 3859 di proprietà privata, 96 del demanio civile e 78 del demanio militare. Le procedure di dismissione in corso hanno interessato, relativamente alle funzioni di polizia, nel biennio 2011-2012 e a seguito di ridislocazioni e accorpamenti, 42 immobili, con un risparmio nei successivi esercizi finanziari di 1,8 milioni di euro per canoni di locazione non più corrisposti, mentre nell'anno in corso verranno rilasciate, per identiche motivazioni, ulteriori 31 sedi con un risparmio di circa 684.000 euro. Inoltre, in relazione alle funzioni militari, è in corso di alienazione all'Esercito una caserma del distretto militare già sede della soppressa Scuola allievi di Fossano, mentre dal prossimo 31 dicembre sarà reso disponibile alla Difesa anche il sedime addestrativo della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze,

Sempre con riferimento all'Arma dei carabinieri, il rappresentante del Governo dà conto anche della consistenza numerica degli aeromobili e delle motovedette operativi. In particolare, risultano in dotazione 19 elicotteri «A109» e 31 «AB412» un aereo Piaggio «P180 Avanti II» e, per quanto attiene alle motovedette, 23 «Classe 800», una «Classe 600», 9 «Classe 100», due «Classe T100», 5 «Classe N700», 15 «Classe 200» e 15 «Classe 300».

Replica il senatore MARTON (*M5S*), lamentando mancati dettagli in ordine alle dotazioni missilistiche e dichiarandosi pertanto solo parzialmente soddisfatto dei chiarimenti ricevuti.

Il sottosegretario ALFANO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00289, a firma della senatrice Di Giorgi e relativa all'Istituto geografico militare, sottolineando, in premessa ed in merito alla risoluzione citata nell'atto di sindacato ispettivo, che i presentatori delle risoluzioni

n. 7-00833 (onorevole Bosi), n. 7-00845 (onorevole Ruggia) e n. 7-00935 (onorevole Mazzoni), in data 18 luglio 2012 dinanzi alla IV Commissione difesa della Camera dei deputati avevano concordato la formulazione di un testo unitario di risoluzione, approvato all'unanimità dalla Commissione stessa proprio con il numero 8-00195. Il testo unificato delle risoluzioni in parola, su cui il rappresentante del Governo *pro-tempore* aveva espresso parere favorevole, impegnava, tra l'altro, l'Esecutivo «ad adottare misure utili a realizzare una riorganizzazione dell'Istituto Geografico militare che, in considerazione del processo di revisione dello strumento militare in atto in ambito difesa, assicuri la salvaguardia e la piena valorizzazione delle alte specializzazioni di cui dispone, di efficiente utilizzo delle risorse finanziarie e di ottimizzazione delle competenze e delle professionalità presenti».

Esaurita la premessa, rileva quindi che la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare si inquadra nel più ampio progetto di realizzazione ed efficientamento dello strumento militare e, in particolare, dell'assetto territoriale di Forza armata. Il provvedimento, peraltro, è connesso con la soppressione del Comando militare Esercito Toscana e del dipendente Centro documentale di Firenze, le cui funzioni e competenze confluiranno nel riorganizzato Istituto.

L'Istituto geografico, oltre a continuare a svolgere le attribuzioni nel settore geocartografico e topografico, acquisirà quindi anche competenze «territoriali» (presidio, demanio e servitù militari, concessione degli alloggi, reclutamento e forze di completamento, promozione dei reclutamenti, gestione musei e basi logistiche, gestione archivi e documentale), di cui prima erano titolari i citati enti di cui si prevede la soppressione, con una oggettiva valorizzazione dell'Istituto stesso.

Le nuove tabelle organiche, pertanto, prevedono una configurazione dell'Istituto su due filiere, una geotopocartografica e l'altra territoriale. I due settori condividono, in via esclusiva, la componente di supporto per la gestione delle tematiche di carattere generale (personale, sicurezza, logistica e amministrazione), mantenendo così peculiarità e le competenze distinte, proprio al fine di salvaguardare le professionalità presenti negli enti in via di soppressione. Il concetto di valorizzazione dell'Istituto è peraltro intrinseco in tale riconfigurazione dell'Ente in quanto assicura che, in un generale quadro di riduzione di strutture e di risorse umane, le elevatissime professionalità a connotazione tecnico-specialistica siano dedicate alle sole attività geografiche propriamente dette (senza essere distolte in mansioni di carattere generale).

Conclude assicurando che, nell'ambito del processo di revisione dello strumento militare in atto, saranno adeguatamente valorizzate le alte specializzazioni di cui l'Istituto dispone, unitamente ad un più efficiente utilizzo delle risorse finanziarie e ad un'ottimizzazione delle professionalità esistenti, coerentemente agli impegni assunti dinanzi alla Commissione difesa della Camera dei deputati, con l'atto unitario di indirizzo votato ed approvato dalla Commissione stessa.

Replica la senatrice DI GIORGI (PD), sottolineando i positivi riflessi della presenza dell'Istituto sulla realtà sociale ed economica di Firenze (avvalorata anche da profonde collaborazioni tecniche con la comunità scientifica territoriale), ed auspicando che le pur necessarie esigenze di riorganizzazione della Difesa non compromettano l'efficienza di questa importante realtà.

L'oratrice osserva, inoltre, che la soppressione dei ruoli dirigenziali civili all'interno dell'Ente desta notevole preoccupazione, dato che potrebbe incidere negativamente sul ruolo e sull'immagine professionale del personale (in gran maggioranza civile).

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatta delle delucidazioni ricevute.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(120) D'ALÌ e GIBIINO. – Riforma della legislazione in materia portuale**

**(370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Introduce l'esame il relatore VATTUONE (PD), rilevando che i disegni di legge, di contenuto identico, riportano il testo unificato dei disegni di legge nn. 143, 263, 754 e 2403 della scorsa legislatura, recante riforma della legislazione in materia portuale, elaborato dal comitato ristretto, composto in seno all'8<sup>a</sup> Commissione e approvato in prima lettura dall'Aula del Senato il 12 settembre 2012. Il provvedimento non poté infatti giungere all'approvazione definitiva causa la fine della legislatura stessa.

L'oratore sottolinea quindi la particolare valenza dei disegni di legge, che si propongono di valorizzare strutture, quelle portuali, fondamentali per lo sviluppo del tessuto economico del Paese.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, osserva quindi che essi si ravvisano nell'articolo 2 del provvedimento, che sostituisce l'articolo 4 della legge n. 84 del 1994, n. 84. In particolare, la nuova norma prevede una nuova classificazione dei porti in tre categorie (di cui la prima ricomprende i porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato), e che anche nelle strutture portuali di terza categoria (porti di rilevanza economica regionale e interregionale), possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la competente regione e l'autorità marittima.

Con riferimento a tale, ultimo aspetto, la stessa norma prescrive che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la regione e l'autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, e che le aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato e al con-

trollo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato.

Il sottosegretario ALFANO, nel prendere atto che i provvedimenti recepiscono l'esigenza di superare, sul punto, una legislazione ormai inadeguata e vetusta, sottolinea la necessità di chiarire l'individuazione delle aree finalizzate alla difesa, di coinvolgere preventivamente la Difesa nelle pianificazioni portuali, di garantire un efficace coordinamento delle esigenze della Difesa nazionale nella redazione dei piani regolatori (con la previsione di un rappresentante della Difesa nei comitati portuali delle strutture ove coesistono esigenze militari e civili), e di riconoscere all'autorità marittima la possibilità di disporre l'ormeggio temporaneo di unità militari presso le banchine commerciali, in caso di particolari e comprovate esigenze.

Il relatore VATTUONE (PD), considerati i rilievi formulati dal sottosegretario, propone quindi alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni (*pubblicato in allegato*).

Sul predetto schema di parere, si esprime positivamente, a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore ALBERTINI (SCpI).

Avviso favorevole, a nome della propria parte politica, è dato anche dal senatore PEGORER (PD), che sottolinea la valenza strategica dei provvedimenti soprattutto per quanto attiene alla classificazione delle strutture portuali.

Interviene da ultimo, sempre per esprimere avviso favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore ALICATA (PdL).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTI, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere predisposto dal relatore, che risulta approvato.

#### IN SEDE REFERENTE

**(615) CARDIELLO ed altri.** – *Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di abbassamento dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate*

**(733) AMATI ed altri.** – *Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 luglio scorso.

Il presidente CONTI informa la Commissione che alla scadenza del termine, fissato per lo scorso 2 agosto, alle ore 12, non risultano presentati emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 733, assunto lo scorso 31 luglio a base per il prosieguo dei lavori.

Dà quindi conto dei pareri, dal tenore non ostativo, formulati, con riferimento al predetto disegno di legge, dalle Commissioni consultate.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il sottosegretario ALFANO, nel prendere atto dell'indirizzo favorevole maturato in ambito parlamentare dà conto delle problematiche sollevate sul provvedimento dalle Forze armate, osservando che, stante quanto precede, il Governo si rimetterà alla Commissione per ogni decisione di merito.

Andrebbero inoltre approfonditi anche gli effetti sulle procedure di reclutamento nella Polizia di Stato e nei Vigili del fuoco.

La relatrice AMATI (*PD*) non concorda con le problematiche riferite dal rappresentante del Governo, sottolineando le forti aspettative sottese ai provvedimenti e la conseguente necessità di pervenire quanto prima alla loro approvazione, anche a tutela della buona immagine dell'operatività del Parlamento.

Per quanto attiene ad eventuali riflessi sulle procedure di reclutamento nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e nei Vigili del fuoco, osserva inoltre che il tenore del parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali dovrebbe superare eventuali dubbi residui.

Il senatore ALBERTINI (*SCPI*), richiamando quanto da lui già osservato in precedenti interventi, ribadisce il proprio avviso favorevole sui disegni di legge, rimarcando la necessità di valorizzare, all'interno delle procedure di reclutamento, criteri di selezione sostanziali e qualitativi.

Ad avviso del senatore MARTON (*M5S*), gli attuali limiti di altezza appaiono del tutto ingiustificati e pertanto i disegni di legge non possono che essere valutati favorevolmente.

Nel ribadire l'avviso favorevole della propria parte politica sui disegni di legge, il senatore ALICATA (*PdL*) osserva che si potrebbe rinviare di una settimana la votazione finale sul provvedimento, onde poter valutare in maniera approfondita quanto rappresentato dal sottosegretario.

Il senatore VATTUONE (*PD*) si pronuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, in senso convintamente favorevole sui provvedimenti.

Il sottosegretario ALFANO ricorda che il Governo si è confrontato in maniera molto aperta con i vertici delle Forze armate sul tema, precisando che la posizione di questi non si riassume in una contrarietà di principio.

Si trattava, invece, di una preoccupazione originata dal fatto che da un lato gli attuali criteri consentono di semplificare notevolmente le procedure di reclutamento e dall'altro le novità introdotte dai disegni di legge potrebbero dar luogo ad un aumento del numero dei contenziosi.

Inoltre, qualora i provvedimenti fossero approvati, i vertici della Difesa non potrebbero far altro che adeguarsi alla nuova legislazione, ponendo senz'altro in essere le opportune implementazioni a livello amministrativo.

La relatrice AMATI (PD), preso atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, ribadisce l'opportunità di concludere quanto prima l'*iter* dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente CONTI, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana, prevista per le ore 16.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 120 E 370**

La Commissione difesa,

esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole con le seguenti osservazioni:

appare opportuno chiarire l'individuazione delle specifiche aeree portuali finalizzate alla difesa e sicurezza dello Stato;

sarebbe necessario adeguare l'obsoleta normativa in materia di gestione dei segnalamenti marittimi (Servizio dei fari);

risulterebbe opportuno garantire un più efficace coordinamento delle esigenze di difesa nazionale nella redazione dei piani regolatori, prevedendo la presenza di un rappresentante della difesa nei Comitati portuali dei porti ove coesistono porti militari e porti civili;

appare infine opportuno riconoscere espressamente all'Autorità marittima la possibilità di disporre l'ormeggio temporaneo di unità militari presso banchine commerciali, nel caso di particolari e motivate esigenze.

**Sottocommissione per i pareri**

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

CONTI

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,05*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo:** parere favorevole.

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Mercoledì 4 settembre 2013

### Plenaria

#### 64<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(888) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012**

**(889) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013**

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, propone, in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale, avviando la trattazione nella seduta di oggi, con le esposizioni introduttive dei Relatori.

La Commissione conviene.

Il senatore SANTINI (PD), relatore sul disegno di legge n. 888, segnala, innanzitutto, che l'approvazione della legge contenente il rendiconto generale dello Stato rappresenta l'atto conclusivo del «processo» di bilancio, attraverso cui le Camere prendono atto delle risultanze contabili scaturenti dalla gestione avvenuta nell'esercizio precedente, rispetto alle previsioni inizialmente formulate nel bilancio di previsione dello stesso anno.

Rammenta, quindi, che le evidenze che formano oggetto del rendiconto generale fanno esclusivo riferimento al cd. «perimetro» del bilancio, derivando dalle evidenze delle scritture di contabilità generale tenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle sole amministrazioni statali che non sono dotate di autonomia.

Sul piano procedurale e tecnico contabile, ricorda che la stessa proposta di bilancio a legislazione vigente – che il Senato si approssima ad esaminare, in autunno, per l'esercizio 2014 – assumerà quale base di riferimento, per la valutazione dei residui passivi, le risultanze definitive contenute nel rendiconto, le quali sono state altresì evidenziate nel disegno di legge di assestamento per il 2013, ai fini della determinazione degli eventuali adeguamenti delle autorizzazioni di pagamento.

La struttura del documento comprende il conto consuntivo del bilancio ed il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni statali dotate di autonomia.

Una novità particolarmente rilevante per il consuntivo 2012 è rappresentata dalla dematerializzazione del Rendiconto generale dello Stato, realizzata, per il primo anno, in via sperimentale, di concerto con la Corte dei conti, sia per il conto del bilancio che per il conto del patrimonio.

Inoltre, sul versante del potenziamento dei sistemi conoscitivi, rileva che anche per il 2012 si è data attuazione alla previsione della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, che ha previsto il rafforzamento del ruolo delle rilevazioni economiche, in termini di costi, prescrivendo, da un lato, che le amministrazioni adottino sistemi di contabilità integrata economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria e, dall'altro, dando maggior rilievo alla contabilità economica analitica dello Stato; tra l'altro, si è previsto l'obbligo di redazione di un *Budget* e del Rendiconto economico (consuntivo dei costi), che costituiscono allegati, rispettivamente, al Bilancio di previsione dello Stato (articolo 21) e al Rendiconto generale dello Stato (articolo 36).

Il conto del bilancio è articolato, come è noto, ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato, su due livelli di aggregazione: missioni e programmi: le missioni sono state 34. Il numero dei programmi si è confermato in 172 e, nella quasi totalità, essi sono da ricondurre a specifici interventi di ciascuna Amministrazione, essendo limitati a soli 4 i programmi condivisi da più dicasteri.

Nel rendiconto 2012 trova conferma l'adozione del nuovo impianto delle note preliminari previsto dalla legge n. 196 del 2009, già avviato nel 2011. La compilazione delle note integrative al consuntivo rappresenta la naturale conclusione del ciclo di programmazione e costituisce lo strumento per rafforzare la trasparenza e la capacità delle amministrazioni di rendere conto della propria gestione (*accountability*). Le linee di fondo che sorreggono il modello di rappresentazione del documento contabile convergono, dunque, sulla necessità di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore incisività in riferimento all'economicità della gestione patrimoniale.

Passando ai dati contabili, il relatore rammenta preliminarmente i parametri di finanza pubblica nell'ambito dei quali si è svolta la gestione finanziaria dell'anno trascorso. Nel 2012 il PIL ai prezzi di mercato è stato pari a 1.565,9 miliardi, con una flessione dello 0,8 per cento rispetto all'anno precedente. La variazione del PIL in volume è invece stata pari al -2,4 per cento rispetto al 2011, registrandosi, quindi, un netto peggioramento, non solo rispetto al 2011, ma anche rispetto ai valori del 2010, allorché si era registrata una variazione positiva del medesimo indicatore, dopo che, nel precedente anno, si era manifestato il primo impatto della crisi.

Per effetto delle varie manovre approvate negli anni recenti, l'esercizio trascorso ha evidenziato, inoltre, una nuova riduzione dell'indebitamento anche rispetto ai due esercizi precedenti, segnando un valore pari al 3 per cento del PIL.

Il saldo primario in rapporto al PIL si è attestato su di un valore notevolmente in progresso, pari al +2,5 per cento del PIL.

Il saldo di parte corrente, in valore assoluto, ha continuato, nel 2012, ad essere di segno negativo ma pari a soli -6.148 milioni di euro: cifra ben inferiore rispetto ai 23.234 milioni di euro registrati nel 2011.

Passando ai dati complessivi del bilancio dello Stato, per la gestione di competenza, in relazione alle entrate finali, il relatore rileva che gli accertamenti sono ammontati a 545,7 miliardi (521,7 nel 2011), mentre le spese finali si sono attestate a 535 miliardi (520,8 nel 2011).

Ne deriva che il saldo netto è positivo per circa 10,8 miliardi di euro, dopo che, anche nel 2011, si era registrato un saldo positivo, sia pur di entità minore. Esso è inoltre migliore rispetto alle previsioni definitive, che lo stimavano negativo per circa 7,2 miliardi di euro.

Passando ad analizzare gli altri saldi, evidenzia l'ulteriore miglioramento del risparmio pubblico, che passa dai 46,1 miliardi del 2011 ai 48,5 miliardi del 2012, con ciò consolidando la tendenza ad un risparmio pubblico positivo iniziata nel 1999. *A latere*, segnala che il miglioramento rispetto alle previsioni definitive è stato pari a circa 22,6 miliardi di euro.

Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario, quale saldo scaturente dal confronto tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese complessive, mostra un risultato 2012 che si attesta a 203,5 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2011, quando raggiunse la cifra di 185 miliardi di euro, ritornando sui livelli del biennio 2009-2010 (intorno ai 210 miliardi di euro). Risulta poi sensibile il miglioramento rispetto alla previsione definitiva, che lo stimava in quasi 267 miliardi di euro, valore che, fra l'altro, avrebbe rappresentato un superamento del limite massimo di 265 miliardi di euro stabilito dalla legge di stabilità n. 183 del 2011. Tale importo, secondo quanto indicato nel comma 2 del medesimo articolo 1, si intendeva al netto delle operazioni effettuate per rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Nel confronto con i dati gestionali, lo scostamento registrato, per quanto riguarda le entrate finali, tra previsioni definitive ed il volume ac-

certato è stato pari a +9 miliardi, mentre l'omologo dato relativo al 2011 era pari a +28,5 miliardi di euro.

Particolare interesse rivestono le informazioni deducibili dai dati ricavati dall'analisi economica delle spese finali.

Al riguardo, osserva come la spesa di parte corrente abbia generato impegni per 489,3 miliardi di euro (a fronte di 472,3 nel 2011), mentre quella in conto capitale per 45,6 miliardi di euro (erano 48,5 nel 2011, 52,2 nel 2010 e 58,9 miliardi di euro nel 2009), rispettivamente pari al 91,5 per cento (90,7 per cento nel 2011, 90 per cento nel 2010 e 89,1 per cento nel 2009) ed all'8,5 per cento (9,3 per cento nel 2011, 10 per cento nel 2010 e 10,9 per cento nel 2009) delle spese finali.

Rileva, poi, che proprio gli interessi passivi hanno registrato, nell'ambito delle voci più significative, il maggior incremento percentuale rispetto all'anno precedente (+ 10,4 per cento) dopo quello relativo ai trasferimenti correnti alle imprese, cresciuti del 23,6 per cento. Non segnala rilevanti diminuzioni, la più elevata corrispondendo al -5,5 per cento segnato dalle poste correttive e compensative.

Nell'ambito della spesa in conto capitale, i contributi agli investimenti registrano impegni per 16,3 miliardi di euro (più di un terzo delle uscite in conto capitale). Gli impegni per altri trasferimenti in conto capitale risultano dimezzati rispetto all'anno precedente, passando da 12,2 miliardi di euro a 6,2 miliardi.

Registra, inoltre, una ripresa degli impegni per acquisizioni di attività finanziarie, che dai 5,4 miliardi di euro nel 2011 sfiorano gli 8 miliardi di euro nel 2012.

Passando alla gestione di cassa, limitando l'analisi solo ai saldi, osserva che nel 2012 il risparmio pubblico, al lordo delle regolazioni contabili, è stato negativo per circa 19,1 miliardi di euro, in miglioramento sia rispetto al consuntivo 2011 (-22,1 miliardi di euro), sia rispetto alle previsioni definitive (-36,2 miliardi di euro).

Per quanto riguarda il conto dei residui, in relazione ai valori esposti al 1° gennaio 2012 e quindi in relazione alle risultanze riferibili alla gestione degli esercizi precedenti, esso presenta un'eccedenza attiva, come saldo tra residui attivi per 215,2 miliardi di euro (229,7 nel 2011) e passivi per 93,1 miliardi di euro (108,2 nel 2011), pari a 122,0 miliardi di euro (nel 2011 l'eccedenza attiva era pari a 121,5 miliardi di euro).

Nel corso dell'esercizio, la situazione sopra delineata si è modificata dando luogo ad accertamenti di residui attivi per 169,1 miliardi e di residui passivi per 69 miliardi.

In sintesi, per quanto riguarda i residui di nuova formazione, l'esercizio 2012 ha prodotto residui attivi per 97,7 miliardi di euro (in ulteriore crescita rispetto agli 88,5 nel 2011) e passivi per 42 miliardi di euro (49,9 nel 2011), con un'eccedenza attiva di 55,7 miliardi di euro (era di 38,5 miliardi nel 2011).

Dalla ricognizione dei profili qualitativi della consistenza dei residui passivi di nuova formazione al 31 dicembre 2012, sulla base della tabella 17 della relazione al disegno di legge, osserva che circa il 66,7 per cento

(63,6 nel 2011) sono da imputare alle spese di parte corrente, circa il 32 per cento (36,1 nel 2011) è da ricondurre alle spese in conto capitale, mentre il peso del rimborso di passività finanziarie si attesta all'1,3 per cento (0,3 per cento nel 2011).

Infine, passando alla gestione patrimoniale, nel 2012 compare un'eccedenza passiva di 1.533,8 miliardi di euro, superiore rispetto all'omologo dato del 2011 dello 0,69 per cento.

Nel 2012 detta eccedenza, a fronte dei 1.523,2 miliardi del 2011, ha subito un peggioramento di circa 10,5 miliardi di euro (a fronte del risultato sempre negativo, ma più consistente di circa 78,9 miliardi registrato nel 2011 sul dato 2010), dovuto ad un aumento delle attività (+159 miliardi) più che compensato dall'aumento delle passività (+170 miliardi). Il risultato denota una situazione patrimoniale in peggioramento, anche se più contenuto rispetto all'anno 2011 e riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2003 in poi (con l'eccezione del 2009).

Per ulteriori approfondimenti il relatore fa rinvio alla Nota predisposta dal Servizio del bilancio.

Osserva poi che, come per gli altri anni, anche per il 2012 il rendiconto ha formato oggetto di un giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti, nel quale sono state rilevate alcune irregolarità che hanno formato oggetto di una specifica analisi, contenuta nell'apposito referto trasmesso al Parlamento, che si è tradotta in specifici rilievi riportati nella Decisione finale di parificazione delle scritture.

Per quanto concerne il versante delle entrate, in particolare, l'esame ha confermato la presenza di una serie di elementi contabili incongrui, riconducibili alla categoria delle incongruenze propriamente dette, come importi con segno «negativo» per riscossioni residui, resti da versare e resti da riscuotere, come conseguenza di accertamenti inferiori alle riscossioni e di riscossioni inferiori ai versamenti, ovvero, in anomalie «interne» al rendiconto, quali l'emersione, per una serie di voci di bilancio, di insussistenze o di riaccertamenti, cioè di sopravvenienze passive o attive.

Nel dettaglio, la Corte dei conti ha rilevato l'esistenza di poste di bilancio, riportate in appositi allegati alla Decisione, per le quali si sono riscontrate sensibili discordanze dei relativi importi rispetto a quelli risultanti nelle contabilità delle amministrazioni, nonché, in merito alla contabilizzazione nel «riscosso residui» dell'anno, capitoli per i quali gli importi dei residui attivi finali registrati nel rendiconto risultano diversi dagli importi che si ottengono sottraendo dai residui iniziali i versamenti effettuati nell'anno in conto residui ed aggiungendo i residui di competenza dell'esercizio.

Inoltre, quanto al «riscosso residui» dell'anno, sono stati rilevati, in taluni casi, importi non derivanti da rilevazioni contabili, ma calcolati come differenza fra il totale dei residui riscossi e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2011 e l'esistenza di residui di versamento di pertinenza dello Stato (allegato 23 al rendiconto) non correlati a somme da regolare con la Regione siciliana e le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché

con le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulle cui origini e natura si riscontrano indicazioni parziali.

In aggiunta, la Corte dei conti ha rilevato l'esistenza di resti da riscuotere delle entrate extra-tributarie classificate come di riscossione certa, quantunque ritardata, pari al 100 per cento, nonostante l'esiguo grado di realizzo (allegato 24 al rendiconto), nonché l'esistenza di poste di bilancio per le quali si sono rilevate minori entrate rispetto alle previsioni iniziali e definitive di bilancio.

Sul versante della spesa, poi, la Corte ha nuovamente censurato l'antico e noto problema delle «eccedenze» di spesa sulle previsioni definitive di competenza, sulla consistenza dei residui e sulle autorizzazioni definitive di cassa, ricollegabili a discordanze relative ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa, nonché a pagamenti di titoli del debito pubblico, oltre alle spese effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, registrate nel consuntivo come eccedenze, verificatesi in capitoli dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture.

Nel dettaglio, è stata rilevata la presenza di discrasie in ordine all'esistenza di eccedenze di spesa sulle previsioni definitive di competenza, sulla consistenza dei residui e sulle autorizzazioni definitive di cassa (in corrispondenza a capitoli indicati in allegato L alla stessa decisione) oltre che spese effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, eppure registrate nel consuntivo come eccedenze (riportate nei capitoli indicati nell'allegato L1).

Anche per il 2012, non sono poi mancati una serie di capitoli di cui non è stata prodotta la certificazione delle risultanze finali del conto dei residui, in quanto, al momento della approvazione del referto, non sono stati approvati dalla Corte dei conti i relativi decreti di accertamento (allegato M).

Il senatore CERONI (*PdL*), relatore sul disegno di legge n. 889, richiama preliminarmente l'articolo 33 della legge di contabilità, il quale stabilisce che, entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente. Sulla base del comma 3 del medesimo articolo 33, con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione, ivi comprese le spese predeterminate per legge (cd. fattori legislativi), nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Venendo ai dati contenuti nel disegno di legge di assestamento per il 2013, il relatore evidenzia, anzitutto, un peggioramento dei saldi di bilancio in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2013. Il saldo netto da finanziare passa infatti da –6.185 milioni a –

31.065 milioni, con un peggioramento di 24.881 milioni, pari a circa il 400 per cento rispetto all'entità del medesimo aggregato indicata dalla legge di bilancio; detto importo deriva dalla somma di un peggioramento di 15.029 milioni, dovuto a variazioni per atto amministrativo, ed un peggioramento per 9.851 milioni derivante dalle proposte dell'assestamento stesso. Tali variazioni, con riferimento agli effetti degli atti amministrativi, sono imputabili prevalentemente all'incremento delle spese per 16.586 milioni. In particolare, ricorda l'avvenuta istituzione, disposta dal decreto-legge n. 35 del 2013, del fondo finalizzato ad assicurare la liquidità per i pagamenti delle amministrazioni locali (si tratta di 10 miliardi, ai quali si aggiungono 500 milioni per l'estinzione dei debiti delle amministrazioni centrali dello Stato).

Il peggioramento del saldo netto da finanziare derivante dalle proposte dell'assestamento è invece riconducibile alle minori entrate finali, per un importo pari a 12.356 milioni, risultante da una forte diminuzione delle entrate tributarie (per 14.521 milioni) solo in parte compensata dall'aumento delle entrate extra-tributarie (per 2.088 milioni) e dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, pari a 77 milioni.

Nell'ambito delle entrate tributarie, segnala la contrazione del gettito IVA, per 10.548 milioni, di quello riveniente dall'accisa sui prodotti energetici, per un importo di 4.257 milioni, e dal bollo, per 2.011 milioni, mentre, al contrario, le previsioni dell'Irpef, dell'Ires e dell'imposta sostitutiva registrano un aumento pari rispettivamente a 2.803 milioni, 1.599 milioni e 1.190 milioni.

In merito al predetto andamento delle entrate, il relatore rileva che il gettito Irpef risulta generalmente correlato positivamente con il livello dell'occupazione e del PIL, il gettito Ires con il PIL, e il gettito IVA con la dinamica dei consumi e delle spese delle famiglie, nonché con le importazioni. In proposito, osserva che il disegno di legge in esame non contiene aggiornamenti di indicatori macroeconomici (PIL, occupazione, consumi, ecc.) e che, sulla base di quanto contenuto nel Documento di economia e finanza 2013, le principali componenti della domanda interna sono previste in forte contrazione rispetto al 2012. Rileva, in proposito, che la relazione al Parlamento adottata dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 agosto, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge di contabilità, stima una «crescita acquisita», sulla base degli andamenti dei primi due trimestri, pari a meno 1,7 punti e che la ripresa dell'occupazione è prevista solo a partire dal 2014. Le stime OCSE più recenti attribuiscono inoltre all'Italia una decrescita pari a 1,8 punti.

Appare, pertanto, utile un chiarimento volto ad esplicitare il legame tra tali informazioni, per comprendere se siano o meno intervenuti ulteriori elementi significativi in merito all'andamento dell'economia.

Fa quindi presente che, anche per l'esercizio finanziario 2013, l'aggiornamento puntuale del gettito non risulta possibile al momento della presentazione alle Camere del disegno di legge di assestamento, a causa della mancanza dei dati completi sull'autoliquidazione delle imposte sui redditi.

Quanto alle spese finali, le variazioni tra previsioni assestate e previsioni iniziali fanno registrare un incremento pari a 14.082 milioni (competenza), ascrivibili per la gran parte alla spesa in conto capitale (13.626 milioni di aumento, pari al 31 per cento circa); la spesa corrente, al netto degli interessi, cresce, invece, in misura lieve (954 milioni, pari allo 0,24 per cento) e in misura contenuta risultano ridotti gli interessi (-498 milioni).

Passando all'asestamento delle previsioni in termini di cassa, rileva che anche queste determinano, nel 2013, un peggioramento dei saldi. Il peggioramento del saldo netto da finanziare è di 29.187 milioni di euro (dai 73.691 milioni delle previsioni iniziali a 102.878 milioni), quello del risparmio pubblico di 15.512 milioni (da 28.075 a 43.587 milioni), il saldo primario peggiora di 29.582 milioni cambiando di segno (a fronte di una previsione iniziale di avanzo per 15.970 milioni si ha una previsione assestate di disavanzo per -13.612 milioni), mentre il ricorso al mercato, infine, peggiora di 24.546 milioni (da 284.489 milioni a 309.035 milioni).

Quanto alla gestione in conto residui, segnala che, al 31 dicembre 2012, i residui passivi accertati per le spese finali di bilancio statale, al netto di quelli relativi al rimborso dei prestiti, ammontavano a 73.347 milioni, dei quali 41.478 milioni derivano dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2012.

La consistenza dei residui per spese finali al 31 dicembre 2012 si compone di 46.058 milioni per le spese correnti e di 27.289 per quelle in conto capitale.

Dopo l'incremento registrato nel periodo 2007-2010, soprattutto a causa delle spese correnti, i residui per spese finali si sono contratti nel 2012 rispetto all'esercizio precedente, così come avvenuto nel 2011.

La dinamica dei due anni più recenti sembra doversi ascrivere principalmente all'aumento dei residui perenti ed alle economie conseguenti agli interventi normativi del 2011 e del 2012. Sulla materia dei residui, infatti, sono intervenuti sia il decreto-legge n. 98 del 2011 (articolo 10, comma 8), che ha uniformato in due anni i termini di perenzione per le spese di parte corrente e per quelle di conto capitale, sia il decreto-legge n. 138 del 2011 (articolo 1, comma 33-*bis*) che ha reintrodotta la possibilità di mantenere in bilancio le spese in conto capitale non impegnate per tutto l'esercizio successivo a quello di iscrizione.

Sulla materia, è intervenuto anche il comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2012, consentendo di riscrivere – con riferimento alle autorizzazioni di spesa pluriennali – con legge di bilancio, dopo l'anno terminale, gli stanziamenti annuali totalmente non impegnati alla chiusura dell'esercizio; tale facoltà è prevista per i tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, allo scopo di spostare in avanti nel tempo la possibilità di impegnare contabilmente gli stanziamenti di bilancio e contenere la formazione di residui passivi.

Il citato decremento dei residui per spese finali rispetto al 2011 (-19.617 milioni) è principalmente imputabile a quelli di parte corrente

(-11.526 milioni), di cui 9.082 milioni riguardano i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, in particolare quelli alle amministrazioni locali (-6.727 milioni) e agli enti di previdenza (-2.180 milioni).

La riduzione dei residui in conto capitale (-8.091 milioni) è imputabile per 4.064 milioni ai contributi agli investimenti alle amministrazioni pubbliche, in particolare alle amministrazioni locali ( 2.131 milioni), agli enti di previdenza (-1.022 milioni quasi interamente riconducibili al fondo per l'occupazione) e alle amministrazioni centrali (-911 milioni). Minori residui hanno riguardato, inoltre, gli investimenti fissi lordi (-1.488 milioni), i contributi agli investimenti alle imprese (1.157 milioni) e gli altri trasferimenti in conto capitale ( 1.197 milioni). Quest'ultima riduzione ha interessato principalmente il fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché la protezione civile.

In merito all'articolo 2 del provvedimento in esame, rileva che esso contiene alcune modifiche alla legge di bilancio per il 2013. In particolare, il comma 1 dispone l'aumento dell'importo massimo autorizzato di emissione dei titoli pubblici, portandolo da 24, come stabilito dall'articolo 2, comma 3, della citata legge di bilancio, a 80 miliardi di euro. In proposito, in considerazione del fatto che l'importo massimo autorizzato per l'emissione di titoli pubblici viene di norma fissato ad un livello in linea con le previsioni di fabbisogno, precostituendo in tal modo una sorta di margine di sicurezza, sarebbe utile conoscere se l'incremento a 80 miliardi di tale limite sia correlato ad un aumento della previsione del fabbisogno, anche in relazione all'aumento di ulteriori 8 miliardi previsto dall'articolo 15, primo comma, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 102, in materia di IMU, atteso altresì che, nel solo mese di agosto 2013, si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 9.200 milioni, che si confronta con un fabbisogno di 5.986 milioni del mese di agosto 2012.

Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che, al comma 7 del medesimo articolo 2 della legge di bilancio 2013, l'importo di 1.900 milioni è sostituito dall'importo di 2.000 milioni. L'incremento in oggetto riguarda il fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui al capitolo 7496 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 del provvedimento in esame aggiunge poi all'articolo 8 della legge di bilancio 2013 il comma 12-*bis* il quale, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, estende all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2010, secondo cui le suddette somme sono versate, a cura delle amministrazioni interessate, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione.

Per approfondimenti specifici il relatore fa infine rinvio alla Nota predisposta dal Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i relatori per l'ampia disamina svolta, ricorda che, nella seduta dello scorso 8 agosto, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno era stato fissato per le ore 12 di lunedì 9 settembre 2013, in modo da permettere la conclusione dell'esame in Commissione in tempo utile per l'avvio dell'esame in Assemblea programmato per il pomeriggio di martedì 10 settembre.

Interviene incidentalmente la senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), per sottolineare l'opportunità di approfondire alcuni aspetti desumibili dalla relazione svolta dal senatore Ceroni sul disegno di legge di assestamento, auspicando, al riguardo, che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti.

In particolare, andrebbe appurato l'effetto di cassa sul bilancio 2013 derivante dalla liquidazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese; inoltre, risulta necessario appurare gli effetti, sul gettito tributario, connessi al decreto-legge n. 102 del 2013, all'esame della Camera dei deputati, che prevede la soppressione dell'acconto dell'IMU sulla prima casa di abitazione.

Il PRESIDENTE invita il Governo a produrre, per la seduta di domani, i chiarimenti richiesti, fermo restando che, con riguardo alla soppressione della prima rata dell'IMU, le relative compensazioni sono contenute nel citato decreto-legge n. 102, mentre, con riguardo alla liquidazione dei debiti delle amministrazioni pubbliche, appare opportuno acquisire un quadro aggiornato sullo stato dei pagamenti e sui relativi effetti, in termini di cassa.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire gli approfondimenti del caso per la seduta di domani.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che nella seduta già convocata alle ore 9 di domani avrà inizio la discussione generale congiunta sui provvedimenti in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 4 settembre 2013

### **Sottocommissione per i pareri**

**6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CARRARO**

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo: parere non ostativo**

**Plenaria**

**30<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**CARRARO**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(888) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012**

**(889) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Il presidente CARRARO ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere su entrambi i disegni di legge con due distinte votazioni ma che la discussione generale sarà svolta congiuntamente.

Invita quindi il relatore Olivero a dare conto del contenuto dei due disegni di legge per poi aprire la discussione generale congiunta.

Il relatore OLIVERO (*SCpI*) riferisce congiuntamente sui disegni di legge n. 888 e 889, soffermandosi dapprima sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. Dopo aver ricordato in via preliminare i contenuti e la funzione dello strumento del Rendiconto generale, passa ad analizzare il contenuto del disegno di legge n. 888, dando conto dei risultati complessivi relativi alle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2012, con particolare riguardo alle entrate, alle spese e alla gestione finanziaria di competenza, che evidenzia un avanzo. Ricorda quindi che l'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2011, un risultato di disavanzo.

Segnala che l'articolo 5 reca l'approvazione degli Allegati n. 1 e n. 2 (contenenti, rispettivamente, i prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste» e le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo), mentre l'articolo 6 espone la situazione, al 31 dicembre 2012, del patrimonio dello Stato, dando conto in maniera analitica delle attività e delle passività esposte.

Gli articoli da 7 a 10 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome; infine, l'articolo 11 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Riguardo ai dati contenuti nel Rendiconto di maggiore interesse per la Commissione, concernenti le entrate, riferisce le previsioni definitive di entrata in termini di competenza e di cassa – rispetto alle previsioni iniziali contenute nella legge di bilancio per il 2012 – per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario. Tali dati evidenziano un incremento delle previsioni definitive di competenza rispetto a quelle iniziali del 3,1 per cento (rispetto alla diminuzione dello 0,8 per cento registratasi nel 2011).

Più nel dettaglio, relativamente alle entrate tributarie ed extratributarie, richiama le previsioni in termini di competenza, segnalando la diminuzione delle entrate tributarie (riguardante soprattutto le tasse ed imposte

sugli affari e le imposte sul patrimonio e sul reddito). Viceversa dà conto dell'incremento delle entrate extratributarie, dovuto soprattutto ai proventi dei servizi pubblici minori e ai recuperi, rimborsi e contributi.

Passando ai dati relativi alla gestione del bilancio, segnala il risultato, in termini di competenza, relativo agli accertamenti di entrata. Il dato richiamato, se confrontato con quello relativo all'esercizio precedente, presenta un incremento pari al 4,7 per cento, dovuto – secondo quanto evidenziato dalla Relazione – alla dinamica dell'accensione prestiti. Il dato della gestione di competenza rispetto alle previsioni definitive sopra ricordate evidenzia invece una diminuzione pari al 2,2 per cento.

In particolare, dopo aver richiamato analiticamente gli andamenti, rispetto alle previsioni definitive, delle entrate tributarie e di quelle extratributarie, si sofferma analiticamente sui risultati complessivi delle imposte sulla produzione, sui consumi e le dogane (che aumentano rispetto alle previsioni definitive e rispetto all'anno precedente), delle entrate derivanti dai monopoli, (che aumentano rispetto alle previsioni e rispetto al 2011), delle imposte sul patrimonio e sul reddito (che presentano una riduzione rispetto alle previsioni definitive e un aumento rispetto al dato del 2011). Successivamente richiama i risultati relativi alle tasse ed imposte sugli affari (che evidenziano una riduzione rispetto alle previsioni e rispetto al dato del 2011) e del lotto, lotterie ad altre attività di gioco (che evidenziano una riduzione rispetto alle previsioni e rispetto al precedente esercizio 2011).

Per quanto concerne le entrate extratributarie, dà conto in maniera analitica dei risultati concernenti i recuperi, rimborsi e contributi, che presentano un incremento rispetto alle previsioni, e gli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, che evidenziano un incremento rispetto alle previsioni. Sottolinea anche che i proventi dei servizi pubblici minori si riducono rispetto alle previsioni, mentre aumentano rispetto al dato del 2011.

Riguardo alla gestione dei residui, riferisce gli andamenti dei residui attivi provenienti dagli esercizi 2011 e precedenti nonché di quelli accertati nel corso dell'esercizio 2012. Indi fornisce ragguagli per quanto concerne i residui attivi di nuova formazione derivanti dalla gestione 2012.

Infine analizza i risultati della gestione di cassa, il cui risultato dipende dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui, segnalando che risultano incassi complessivi in calo rispetto alla previsione definitiva; il dato invece, rispetto al 2011, presenta un incremento. Dopo aver specificato quali quote degli incassi sono riferibili ad operazioni finali e quali ad operazioni di accensione di prestiti, rimarca che gli incassi finali sono cresciuti rispetto al precedente esercizio grazie agli aumenti delle entrate tributarie, delle entrate extratributarie e delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Successivamente riferisce sul disegno di legge n. 889, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2013, il quale dispone l'approvazione delle variazioni, in termini di competenza e di cassa, alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2013 (approvato con la legge

n. 229 del 2012) indicate nelle allegate tabelle, che si riferiscono allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.

Analizzando più in dettaglio i dati contenuti nel disegno di legge di assestamento con particolare riferimento agli ambiti di maggiore interesse della 6<sup>a</sup> Commissione, evidenzia anzitutto – in termini di competenza ed in relazione alle entrate finali assestate – le variazioni per atto amministrativo intervenute nel periodo gennaio-maggio 2013 per quanto riguarda le entrate tributarie ed extratributarie. A fronte di tale aumento per atto amministrativo, il disegno di legge di assestamento reca invece – al netto delle regolazioni debitorie – una proposta di riduzione delle entrate finali, risultante dalla diminuzione delle entrate tributarie e dall'incremento di quelle extratributarie. Come si legge nella relazione, mentre il calo delle entrate tributarie deriverebbe dal peggioramento del quadro macroeconomico per l'anno corrente, nonché dagli effetti di alcuni provvedimenti legislativi adottati dopo l'approvazione del bilancio 2013-2015, la crescita delle entrate extratributarie sarebbe dovuta, in gran parte, al riversamento nel bilancio statale delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali intestate all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), ora inglobata nel bilancio dello Stato.

Evidenzia quindi le variazioni recate dal provvedimento, rispetto alle previsioni iniziali, per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, il risparmio pubblico, l'avanzo primario e il ricorso al mercato, dando conto dei rispettivi andamenti.

Per quanto concerne in particolare l'ambito delle entrate tributarie, segnala le variazioni positive relative all'IRPEF, all'IRES, all'imposta sostitutiva, alle ritenute d'acconto sugli utili delle persone giuridiche, alle imposte sostitutive *ex* articolo 3 della legge n. 662 del 1996, all'imposta sostitutiva sui contratti di locazione-cedolare secca e all'imposta sulle assicurazioni. Riguardo invece alle variazioni in diminuzione, segnala quelle relative alla nuova IMU erariale, ad altre imposte sostitutive sui tributi diretti, all'imposta di registro, all'IVA, al bollo, all'imposta ipotecaria, all'accisa sui prodotti energetici, all'accisa sul gas naturale e ai proventi delle attività di gioco.

Riguardo alle entrate extratributarie, la variazione in aumento proposta deriva principalmente dal versamento delle disponibilità dell'AAMS in sede di accorpamento nell'Agenzia delle dogane; altra variazione significativa è derivata dalla partecipazione agli utili di gestione dell'istituto di emissione.

La relazione evidenzia come le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento relativamente alle entrate tributarie sono finalizzate ad allineare le previsioni di bilancio 2013 al quadro macroeconomico assunto a base delle stime contenute nel Documento di Economia e Finanza 2013; viene tuttavia precisato come, ai fini di una puntuale quantificazione del gettito 2013, non fossero conosciuti (al momento della presentazione del disegno di legge) i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi. Viene pertanto ipotizzata, in una fase successiva, la

presentazione di un apposito emendamento al testo, qualora gli andamenti previsti non fossero in linea con quelli effettivi, allorquando i predetti dati saranno disponibili.

Per quanto riguarda le variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2), per quel che concerne gli aspetti di competenza della 6<sup>a</sup> Commissione, assumono principale rilevanza i dati relativi alle spese gestite dai centri di responsabilità «Dipartimento delle finanze» e «Guardia di finanza». Con riferimento al centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze» assumono rilievo, in particolare, i programmi «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» e «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta», ricompresi nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Al riguardo il disegno di legge di assestamento non apporta variazioni significative a tali programmi, ad eccezione della modifica del capitolo 3919, relativo alle regolazioni contabili della gestione del gioco del lotto relative agli anni pregressi; segnala altresì la riduzione del capitolo del capitolo 3928 relativo alle spese connesse alle vincite del gioco del lotto, variazione proposta per consentire il pagamento dei residui passivi accertati a seguito della soppressione dell'AAMS, nonché per adeguare dette spese alla stima dell'andamento del gioco. Riguardo infine al centro di responsabilità «Guardia di finanza» giudica rilevante il programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», rispetto al quale non segnala variazioni significative.

Si apre quindi la discussione generale congiunta.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) chiede al vice ministro Casero di indicare quali sono le cause della diminuzione delle entrate IVA, pur in presenza di un aumento dell'aliquota ordinaria di tale tributo. Ritiene necessario tale chiarimento per verificare se e in quale misura un incremento del prelievo IVA abbia l'effetto depressivo sui consumi. Tale approfondimento si rende indispensabile anche in considerazione dell'imminente e ulteriore incremento dell'aliquota ordinaria.

Il senatore FORNARO (*PD*) ritiene preoccupanti gli andamenti negativi riferiti all'avanzo primario, di cui il disegno di legge di assestamento espone una riduzione, e del ricorso al mercato, che presenta invece un incremento. Concorda con l'attenzione posta all'andamento negativo del gettito dell'IVA e anche delle accise dei prodotti energetici, che scontano il perdurare della crisi economica. Ritiene opportuno che il vice ministro Casero possa fornire alla Commissione chiarimenti sulle cause di tali andamenti negativi, per individuare le possibili azioni da intraprendere nei prossimi mesi sul fronte della politica economica.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) chiede al Vice ministro di indicare le cause per le quali si assiste a una diminuzione dei proventi derivanti dal lotto, lotterie e altre attività di gioco, ricordando che si tratta di un tema di estrema rilevanza, attualmente all'attenzione dell'Assemblea del Senato. In particolare, ritiene necessario conoscere quali tipologie di gioco hanno registrato una flessione più marcata nel livello delle entrate.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) condivide l'opinione di quanti ritengono che un ulteriore aumento dell'aliquota IVA delinea il rischio di effetti depressivi sul livello dei consumi. Chiede quindi al Vice ministro di indicare le ragioni per le quali è intervenuta una diminuzione dei proventi del gioco d'azzardo, anche in relazione ai profili di contrasto alla ludopatia, e di riferire sul contenzioso relativo al mancato versamento delle sanzioni a carico dei concessionari.

Il presidente CARRARO fa presente che il decreto-legge n. 102 del 2013 (Atto Camera n. 1544), in materia di fiscalità immobiliare, interviene sulla questione sollevata dalla senatrice Bellot.

Ricorda quindi che il lotto rappresenta una tipologia tradizionale di gioco e che, a suo avviso, non sembra correlato a fenomeni di ludopatia. Viceversa ritiene interessante confermare se la diminuzione più significativa dei proventi abbia investito proprio tale tipologia di gioco.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale congiunta e, rinunciando a intervenire il RELATORE concede la parola al vice ministro Casero per la replica.

Il vice ministro CASERO concentra il proprio intervento di replica sulla marcata diminuzione del gettito IVA nel 2013 e sull'andamento negativo dei giochi, sottolineando, a tale ultimo riguardo, l'opportunità che la Commissione dedichi una specifica seduta di approfondimento del tema.

Osserva quindi che la forte flessione del gettito dell'IVA, come di altre imposte sui consumi, deriva dal fatto che nel 2013 la riduzione del livello dei consumi interni ha raggiunto la sua fase più acuta. Viceversa si è registrato un andamento positivo per le esportazioni. Un ulteriore fattore che ha inciso sulle entrate IVA è stato anche il ritardato versamento dell'imposta da parte delle aziende colpite da una crisi di liquidità. Assicura inoltre che il Governo intende procedere a un attento studio per quanto riguarda la misurazione dell'impatto macroeconomico sui consumi di misure di aumento del prelievo IVA, anche per valutare la relazione sussistente tra il livello dei consumi, le aspettative dei consumatori e l'incremento di aliquota. È evidente che la previsione di un ulteriore incremento dell'aliquota determina un effetto psicologico di aspettativa di minori disponibilità economiche, con potenziali effetti negativi sui consumi.

Rileva che anche la flessione delle entrate nel settore dei giochi discende da un aumento dei livelli di povertà, tenendo presente che una maggiore propensione al gioco si registra proprio nell'ambito delle catego-

rie con reddito medio-basso. Ricorda inoltre che nel corso del 2013 è proseguita la decisa azione del Governo sul fronte del contrasto al gioco illecito e irregolare. Ritiene infine che la questione concernente il versamento delle sanzioni da parte dei concessionari, sulla quale esiste una divergenza interpretativa a livello giurisprudenziale, debba essere affrontata dalla Commissione in un'apposita seduta.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede per quale motivo l'attività di studio sull'impatto macroeconomico di misure di aumento del prelievo fiscale non viene svolta prima dell'introduzione delle misure stesse.

Il vice ministro CASERO sottolinea che una puntuale misurazione e quantificazione dell'impatto sul livello dei consumi da parte di misure di incremento del prelievo fiscale comporterebbe la possibilità di conoscere in anticipo una pluralità di fattori che possono influenzare il comportamento dei consumatori nel momento in cui le misure entrano in vigore. Infatti la maggiore o minore propensione al consumo può essere influenzata anche da fattori esogeni e non previamente conoscibili dal decisore politico.

Il senatore FORNARO (*PD*) chiede se le previsioni assestate concernenti il gettito IVA tengono conto degli effetti delle misure volte ad accelerare i pagamenti della Pubblica amministrazione alle imprese creditrici.

Il vice ministro CASERO precisa che tali effetti non sono scontati nel disegno di legge di assestamento.

Il relatore OLIVERO (*SCpI*) propone di esprimere un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Il presidente CARRARO disgiunge quindi l'esame dei disegni di legge n. 888 e n. 889, avvertendo che si passerà per prima alla votazione del parere sull'atto Senato n. 888.

Previa verifica del numero legale per deliberare, è posto ai voti il parere favorevole sul disegno di legge n. 888, che risulta approvato, previa dichiarazione di un voto di astensione, a nome della propria parte politica, del senatore MOLINARI (*M5S*).

Successivamente, previa verifica del numero legale per deliberare, è posto ai voti il parere favorevole sul disegno di legge n. 889, che risulta approvato, previa dichiarazione di un voto di astensione, a nome della propria parte politica, del senatore MOLINARI (*M5S*).

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente CARRARO avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 5 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 4 settembre 2013

**Plenaria****25<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore MARCUCCI (PD) il quale, nel rinviare all'Ufficio di Presidenza che si terrà al termine della seduta la programmazione del successivo *iter* del provvedimento, osserva che l'esame ha inizio solo oggi in quanto occorre attendere l'esame dei presupposti di costituzionalità da parte della 1<sup>a</sup> Commissione. Poiché il tempo residuo di esame è tuttavia piuttosto esiguo, invita i rappresentanti dei Gruppi in Commissione a farsi carico di un percorso condiviso anche con l'altro ramo del Parlamento.

Quanto al merito del decreto, egli sottolinea con grande favore che si tratta del primo provvedimento d'urgenza dedicato interamente ai beni culturali da molti anni, a testimonianza del forte interesse del Governo Letta nei confronti del settore, così come rispetto ai comparti del sapere, giustamente esclusi dai tagli lineari con i quali è stata coperta l'abolizione dell'IMU.

Il decreto n. 91, suddiviso in tre Capi, affronta dunque molte questioni da tempo pendenti e può altresì rappresentare l'occasione per risol-

vere ulteriori tematiche afferenti il settore che, per diversi motivi, non sono entrate nella stesura originaria del provvedimento. Egli sottolinea altresì che il decreto, benché disponga oneri economici prevalentemente a partire dall'anno 2014, riveste senz'altro i requisiti di necessità ed urgenza, come riconosciuto del resto dalla Commissione affari costituzionali, atteso che esso consente all'Amministrazione di organizzarsi in tempo per garantire una sollecita operatività delle misure in esso contenute.

Passando ad una disamina puntuale dell'articolato, il Presidente relatore rileva anzitutto che il Capo I reca disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e comprende gli articoli da 1 a 6.

L'articolo 1 detta norme per accelerare la realizzazione del Grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione dell'area pompeiana e stabiese. Esso reca altresì disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e del Polo museale di Napoli, nonché per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche. Con riguardo a Pompei, il Presidente relatore rammenta come negli ultimi anni siano state percorse molteplici strade al fine di migliorare la *governance* del sito e ottimizzarne la gestione. Purtroppo però nessuna di queste soluzioni ha finora dato i risultati sperati, come del resto verificato di recente dalla Commissione nel corso di un sopralluogo al sito mirato proprio ad approfondire le ragioni dei principali profili di criticità. Anche la recente assegnazione una consistente quota di finanziamenti europei, attraverso il cosiddetto «Grande progetto Pompei», rischia di essere vanificata da lungaggini burocratiche che impediscono il rispetto della necessaria tempistica. Egli dà quindi atto al Governo di essersi assunto la responsabilità di alcune modifiche ordinarie importanti, attraverso le quali confida di conseguire migliori risultati. In primo luogo, viene previsto un responsabile unico – denominato «direttore generale di progetto» (DGP) – per la realizzazione del programma straordinario di interventi destinati a Pompei ai sensi del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Il compito del DGP (coadiuvato da una struttura di supporto appositamente costituita, composta da un massimo venti unità di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di altre amministrazioni centrali, nonché da cinque esperti nelle materie interessate) è quello di definire e approvare gli elaborati progettuali degli interventi di recupero e restauro propedeutici alla pronta attuazione del «Grande progetto Pompei», gestendo le procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari e alla corretta ed efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico.

L'articolo 1 costituisce inoltre l'Unità «Grande Pompei», con il compito di far convergere in un'unica sede tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi stru-

mentali a consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale ed urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», nonché a potenziare l'attrattività turistica dell'intera area.

Il legale rappresentante dell'Unità è il DGP, che si avvale di un Comitato di gestione, composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (o suo delegato), dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania e da quello della provincia di Napoli, nonché dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentati degli enti pubblici e privati coinvolti, il quale svolge la funzione di «Conferenza di servizi permanente».

All'Unità sono demandate tutte le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi, fra cui quelli infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero.

All'Unità spetta anche la promozione e sollecitazione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni e forme, anche innovative, di partenariato pubblico-privato.

L'Unità può infine disporre l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, di cui al fondo straordinario «Mille giovani per la cultura» di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, sull'occupazione giovanile.

Sempre l'articolo 1 del decreto reca poi una modifica estremamente rilevante in tema di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esso dispone infatti l'istituzione della «soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia», che succede alla soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, ma con ambito territoriale di competenza limitato alle sole aree archeologiche indicate. Alla soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli sono invece affidati i compiti di tutela e di gestione della Reggia di Caserta, a tal fine modificandone opportunamente la denominazione. Resta poi da istituire una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, per la quale è previsto l'incremento di un posto di funzione dirigenziale di livello non generale. Quanto al resto, il Governo ritiene che la nuova soprintendenza possa operare con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si tratta di una modifica sicuramente molto rilevante, rimarca il Presidente relatore, che contraddice il processo di accorpamento condotto negli ultimi anni e di cui il Governo si assume per intero la responsabilità. Egli suggerisce peraltro un supplemento di istruttoria, nell'auspicio che si possano davvero conseguire agli obiettivi unanimemente condivisi di maggiore funzionalità e snellezza.

L'articolo 1 potrebbe infine rappresentare la sede opportuna per migliorare la efficienza organizzativa di altri Poli museali come ad esempio quello di Firenze, nell'ambito del quale – con opportuno emendamento – potrebbe essere incluso, ai fini di una maggiore funzionalità, l'Opificio delle pietre dure.

L'articolo 2 reca misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto «500 giovani per la cultura». Si tratta di una norma attraverso la quale il Ministero intende proseguire il recupero di risorse digitali e la digitalizzazione di nuovi contenuti per la creazione delle collezioni digitali dei musei e realizzare l'interoperabilità di importanti banche dati con il Sistema di Cultura Italia.

Per la realizzazione del programma è previsto un piano di formazione di cinquecento giovani, aggiuntivi rispetto ai mille di cui al decreto-legge sull'occupazione giovanile, i quali saranno reclutati tramite selezione pubblica, fra i laureati nelle discipline afferenti al programma stesso.

L'iniziativa ha carattere sperimentale e sarà realizzata nelle regioni dell'obiettivo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).

Affinché le competenze acquisite siano spendibili nel mercato del lavoro privato, nonché nell'ambito di futuri programmi pubblici, il Presidente relatore auspica peraltro che, al termine dell'anno di formazione, ai giovani che vi hanno partecipato sia conferito un attestato finale da far valere come titolo in occasione di successive selezioni, in linea con quanto disposto per i tirocinanti del Ministero della giustizia.

Con riguardo all'articolo 3, che reca disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura, egli rammenta poi che la legge finanziaria 2008 aveva disposto che i proventi della bigliettazione fossero trasferiti al Ministero dell'economia e riassegnati solo parzialmente all'Amministrazione dei beni culturali. L'articolo 3 abroga tale disposizione e assai opportunamente reintroduce l'assegnazione integrale ai Beni culturali degli introiti derivanti dalla bigliettazione, generalizzando così l'esperienza già in atto presso i Poli museali. In tal modo, il Ministero confida di poter far fronte ad alcune criticità, sempre più frequenti, come ad esempio l'impossibilità di una regolare apertura al pubblico dei siti culturali, causata dalla mancanza di risorse per il necessario personale.

L'eliminazione del divieto di riassegnazione non viola del resto, in alcun modo, il principio di unità del bilancio, non solo perché l'ordinamento già prevede numerose altre ipotesi di obbligatoria riassegnazione, ma anche perché è pacifico, in base alla disposizioni legislative vigenti, che tutte le predette somme debbano essere versate nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato e solo successivamente riversate all'Amministrazione che le ha generate.

Al riguardo, il Presidente relatore prospetta la possibilità di estendere la riassegnazione obbligatoria, oltre che agli introiti della bigliettazione, anche ad entrate di altro tipo, come ad esempio quelle conseguenti alle

copie e alle riproduzioni fotografiche che, per taluni Istituti (fra cui l'Istituto nazionale per la grafica), sono tutt'altro che indifferenti.

L'articolo 4 intende favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi, nonché la promozione della recitazione e della lettura, allargando fra l'altro le ipotesi di accesso libero e gratuito alla lettura di opere e pubblicazioni contenenti ricerche finanziate con fondi pubblici.

La norma amplia altresì le ipotesi in cui non è considerata pubblica l'esecuzione di un'opera, inserendo anche le biblioteche tra i luoghi in cui la rappresentazione dell'opera non è da ritenersi pubblica, se realizzata ai fini di promozione culturale e di valorizzazione dell'opera.

Quanto alla previsione che le pubblicazioni finanziate con fondi pubblici per una quota pari almeno alla metà siano gratuitamente e liberamente accessibili telematicamente, il Presidente relatore propone peraltro che il termine di sei mesi, sancito dal comma 2 per il deposito in archivi elettronici, sia esteso a dodici mesi, onde consentire il pieno sfruttamento delle pubblicazioni sulle riviste scientifiche. In tal senso, comunica, vi è del resto anche l'accordo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 5 reca disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffizi», per la realizzazione del Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela. Si tratta, sottolinea, di misure di grandissima valenza e urgenza, tenuto conto del rilievo internazionale dei siti culturali coinvolti e della necessità che i relativi lavori, da lungo tempo attesi ma non avviati o rallentati per carenza di risorse, possano finalmente essere proseguiti ed auspicabilmente completati con sollecitudine.

In particolare, precisa che per consentire la prosecuzione del progetto «Nuovi Uffizi» il decreto autorizza una spesa di 8.000.000 euro, relativamente agli anni 2013 e 2014, rispetto ai 50.600.000 euro necessari per completare l'opera che, unitariamente concepita, era stata a suo tempo divisa in due lotti dal momento che i finanziamenti originari non consentivano di appaltare l'intero progetto.

In proposito, ricorda che il progetto «Nuovi Uffizi», approvato nel 2004, porterà al raddoppio della superficie espositiva del più importante museo italiano (dagli attuali 6.100 mq a 12.900 mq), oltre alla creazione di nuove aree di servizio e laboratori (da 5.900 mq a 8.700 mq): a lavori ultimati, la città di Firenze ospiterà così il più grande Polo museale d'Europa. Rileva perciò che si tratta di lavori assolutamente straordinari, sia per l'entità delle risorse economiche impegnate che per l'eccezionale interesse storico-artistico del monumento e delle collezioni in esso raccolte, sicché risulta indispensabile garantire un flusso costante di finanziamenti per continuare con l'affidamento all'ATI, esecutrice dei lavori dei «Nuovi Uffizi», degli stralci successivi e concludere l'intero progetto in tempi congrui.

Quanto al Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, esso è stato istituito a Ferrara nel 2003, al fine di riconoscere e valorizzare la bimillenaria presenza ebraica in Italia. Rispetto ad un costo totale dell'in-

intervento pari a 40.793.000 euro, il finanziamento complessivo ritenuto ancora occorrente è di 31.793.000 euro, dei quali 30.012.000 euro per il cosiddetto secondo lotto e 1.781.000 euro per l'allestimento dell'apparato scenografico necessario per comunicare in modo efficace e comprensibile il materiale esposto. L'articolo 5 è quindi volto a finanziare, con 4 milioni di euro, parte delle spese previste per il secondo lotto, che consiste nella costruzione dell'importante corpo di entrata al Museo, il quale completerebbe la sistemazione esterna.

L'articolo 5 prevede, poi, un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per fare fronte a interventi di tutela e salvaguardia di beni culturali a grave rischio di deterioramento, sulla base di un elenco determinato dal Ministero. Al riguardo, pur esprimendo senz'altro apprezzamento per la disposizione, il Presidente relatore ne rileva l'estrema esiguità, auspicandone senz'altro l'incremento.

L'articolo 6 reca disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea per giovani artisti sia italiani che di altre nazionalità, affinché un grande patrimonio di talenti creativi non finisca per andare irrimediabilmente perso a causa dell'impossibilità, per i giovani, di disporre delle strutture necessarie nelle quali far crescere e sviluppare idee e contenuti artistici.

A tal fine, si prevede che siano ad essi destinati i beni immobili, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato e di enti pubblici nazionali, a condizioni tuttavia non sufficientemente agevolate (riduzione appena del 10 per cento del canone di mercato). Inoltre, la norma pone a carico del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, con ciò riducendo sensibilmente l'efficacia dell'intervento se non addirittura vanificandola del tutto. Il Presidente relatore invita perciò a riflettere se non sia opportuno prevedere, in corrispondenza di significative spese di manutenzione, la concessione di annualità gratuite fino a compensazione.

Inoltre, sempre con riferimento alla promozione dell'arte contemporanea, osserva che l'articolo 6 potrebbe essere l'occasione per rendere più stabile il finanziamento del Museo di arte contemporanea di Roma (MAXXI), in un'ottica quanto meno triennale.

Passando al Capo II, che contiene norme per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, segnala anzitutto l'articolo 7, che reca misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, introducendo per la prima volta un pacchetto di misure organiche di defiscalizzazione delle spese di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione delle registrazioni fonografiche o *videoclip* musicali per le opere prime o seconde di nuovi talenti.

La proposta – più volte sollecitata anche dalla Commissione e quindi pienamente condivisibile – parte dalla consapevolezza che il patrimonio musicale italiano, composto da artisti, case discografiche, festival, produttori, distributori, organizzatori e istituzioni, vada considerato come un vero e proprio sistema produttivo, analogamente a quanto accade da molti anni

in altri Paesi europei, dato che la musica è anche un vero e proprio comparto economico e lavorativo.

È quindi necessario ed urgente rendere simili o compatibili ad altri Paesi europei ed extraeuropei le normative che sostengano il sistema musicale italiano per consentire all'intera filiera produttiva di utilizzare strumenti legislativi appropriati che consentano di competere ad armi pari con i sistemi musicali degli altri Paesi e quindi di operare al meglio nel mercato nazionale ed estero.

Le norme sono ispirate al *tax credit* cinematografico, che in questi primi quattro anni di attuazione ha dato prova positiva di sé, ed in parte alla specifica normativa francese, il tutto nel rispetto delle soglie di aiuto di minore importanza (*de minimis*) stabilite dalla Commissione europea, al di sotto delle quali non è necessaria la richiesta di autorizzazione comunitaria. Si prevede altresì che, per accedere al credito d'imposta, le imprese siano «indipendenti», cioè non risultare controllate da editori audiovisivi, al fine di «lanciare» nuovi talenti per una produzione culturale di qualità con minore *appeal* commerciale.

Il Presidente relatore segnala peraltro che l'articolo 7 potrebbe essere la sede idonea per introdurre alcune norme di semplificazione per gli spettacoli dal vivo, in particolare per quelli fino ad un massimo di 200 partecipanti, relativamente ai quali la licenza prevista dal testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza dovrebbe essere sostituita da una segnalazione certificata di inizio attività. Si tratta, ricorda, di una proposta che era già stata avanzata in occasione del cosiddetto «decreto del fare», ma che in quella sede non aveva potuto trovare spazio per eterogeneità della materia e quindi era stata rinviata a questo decreto.

L'articolo 8 rende stabile dal 2014, e non più legata a proroghe triennali, la disciplina del *tax credit* cinematografico, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2014. Il Presidente relatore invita a considerare la norma con particolare favore in quanto le risorse a tal fine stanziare per il 2013 sono in esaurimento e quelle per il 2014 non sono sufficienti (45 milioni di euro, a fronte di un utilizzo annuo ormai consolidato intorno ai 70-80 milioni di euro). Suggerisce peraltro di valutare l'opportunità di estendere l'efficacia della normativa all'audiovisivo e alle *fiction*, possibilmente con un incremento delle dotazioni finanziarie, tanto più in considerazione del fatto che gli operatori interessati sono sostanzialmente gli stessi.

La norma di stabilizzazione è, in ogni caso, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, che il Ministero si è impegnato a richiedere.

L'articolo 9 reca disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo e al cinema.

Attualmente, l'assegnazione di contributi alle attività di spettacolo dal vivo avviene dietro presentazione delle domande da parte degli organismi interessati, con valutazione dei programmi e dei relativi preventivi finanziari riferiti all'anno in corso. Per consentire la liquidità necessaria al con-

seguimento degli obiettivi artistici l'Amministrazione può peraltro erogare anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato. Una volta che l'attività sia stata infine interamente svolta e correttamente rendicontata, l'Amministrazione provvede a saldare l'importo del contributo, detraendo ovviamente le quote già eventualmente erogate in sede di anticipazione. Tale schema non è tuttavia più adeguato alla realtà e ai fini istituzionali. Infatti, i preventivi finanziari e i connessi progetti artistici costituiscono, specie se redatti da organismi poco strutturati, un «pronostico» che la complessa macchina organizzativa di uno spettacolo dal vivo difficilmente consente di rispettare; nella prassi si verificano così molti casi anomali, fra cui la mancata effettuazione del programma o la sua effettuazione con modifiche anche molto consistenti alla parte artistica o economica.

In questi casi, l'Amministrazione difficilmente è in grado di recuperare l'importo dell'assegnazione e attribuirlo a favore di altri organismi, mentre il più delle volte deve limitarsi a considerare perse le somme in questione.

Si è allora intervenuti normativamente con i metodi di cosiddetto «abbattimento» e «tolleranza».

Con il cosiddetto «abbattimento» l'Amministrazione, a fronte di alcuni progetti finanziariamente ed organizzativamente rilevanti – e la cui realizzazione può non apparire attendibile – prende in considerazione solo una parte del progetto e concede all'organismo richiedente di ridurre percentualmente l'attività offerta. Con la cosiddetta «tolleranza» si consente, all'atto del controllo a valle, ovvero a consuntivo, una sorta di franchigia, pari al 15 per cento dell'attività considerata all'atto dell'assegnazione, entro la quale non vengono operate riduzioni del contributo. Tale politica, ideata in ragione delle illustrate difficoltà oggettive di programmare con certezza spettacoli dal vivo, non permette però all'Amministrazione di valutare con piena cognizione di causa il reale prodotto degli organismi, né sul piano artistico né sul piano finanziario.

Appare dunque preferibile riferirsi alle attività svolte e rendicontate per l'anno/esercizio solare. La stesura del decreto manifesta tuttavia, a questo specifico riguardo, una possibile causa di fraintendimento. Occorre infatti precisare che i contributi non saranno «assegnati» a fine stagione, bensì ad inizio stagione e successivamente «erogati» alla fine della medesima, una volta verificato il rispetto degli impegni assunti all'atto della richiesta.

L'articolo 9 reca altresì disposizioni necessarie ai fini della trasparenza nel settore dello spettacolo, prevedendo che gli enti finanziati a valere sul FUS pubblicino e aggiornino determinate informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice, di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza.

Vengono infine soppressi due Fondi per la concessione di contributi per il rinnovo delle sale teatrali e musicali, ormai in pratica quasi inutilizzati in quanto sostituiti, nel corso degli anni, da specifiche forme di sostegno a carico del FUS, e vengono esentate dall'imposta di bollo le istanze

presentate alle Direzioni generali cinema e spettacolo dal vivo onde favorire l'utilizzo di piattaforme *on-line*.

L'articolo 10 assicura la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nel settore dei beni e delle attività culturali, evitando che essi siano destinatari dei tagli di spesa previsti per i consumi intermedi nei confronti di tutti gli enti iscritti nell'elenco ISTAT. Tali istituti, difatti, operano in un settore molto particolare per cui il taglio dei consumi intermedi risulta di difficile praticabilità e, soprattutto, pone a serio rischio la loro stessa esistenza.

Si tratta, in particolare, delle quattordici Fondazioni lirico-sinfoniche, nonché di undici enti vigilati dal Ministero (Accademia della Crusca, Biblioteca europea di informazione e cultura, Centro sperimentale di cinematografia, Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione La Biennale di Venezia, Fondazione La Quadriennale di Roma, Museo storico della liberazione, Scuola archeologica italiana di Atene, Fondazione centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio e Fondazione Gioacchino Rossini) e dei diciassette Teatri stabili pubblici.

Essi sono sottratti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (*spending review*), nonché dal taglio delle spese relative alla pubblicità e per le *tournées*. Il Presidente relatore invita tuttavia a valutare se sia possibile escludere detti enti da tutti i tagli variamente previsti dai predetti provvedimenti di contenimento della spesa come ad esempio quelli relativi alle mostre e alle conferenze, pur nella consapevolezza che ciò pone un problema di copertura finanziaria, che il Governo dovrebbe impegnarsi a reperire.

L'articolo 11 detta disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza. Il settore sta registrando infatti, in questi ultimi esercizi, una delle più gravi crisi economiche e finanziarie della sua pur lunga vita: l'originaria carenza di capitalizzazione, già presente con la riforma del 1996 che trasformò i Teatri d'Opera da enti pubblici in fondazioni di diritto privato, e i crescenti costi di produzione (*in primis* quelli del personale), che non hanno trovato nel Fondo unico per lo spettacolo (decrecente) un adeguato sostegno finanziario, comportano attualmente profonde crisi strutturali, evidenti soprattutto nella amministrazione straordinaria cui sono sottoposti ben tre di tali importanti organismi (la crisi di indebitamento in cui versa la maggior parte delle quattordici fondazioni è commisurabile, alla data del 31 dicembre 2012, in 377.421.262 euro).

La norma si prefigge dunque lo scopo di avviare immediatamente a risanamento le gestioni dei Teatri d'Opera maggiormente compromesse sul piano economico-finanziario e patrimoniale, offrendo agli enti capaci di avanzare un piano di rientro dal debito e di riorganizzazione complessiva della gestione un cospicuo finanziamento a carattere rotativo; la proposta, nella consapevolezza che la voce di costo produttiva di maggiori perdite è attribuibile al personale dipendente, coniuga l'intervento con provvedimenti di riduzione del personale tecnico-amministrativo.

Gli enti in maggiori difficoltà vengono pertanto invitati a redigere un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri di bilancio, nell'arco dei tre successivi esercizi. Poiché la causa principale del dissesto in parola è data dal costo delle cosiddette masse artistiche, tecniche amministrative, il cui costo nel 2012 assomma a ben 308.748.241 euro, in questi casi si prevede la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50 per cento di quello in essere al 31 dicembre 2012 e la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore. La lievitazione nel tempo del valore economico dei contratti integrativi aziendali, nel loro ammontare percentuale rispetto al valore economico del contratto collettivo nazionale di lavoro, tocca infatti nel 2011 punte superiori anche al 35-38 per cento, con una spesa complessiva superiore a 75.000.000 euro. L'intervento sull'entità e sui costi del personale, unitamente al blocco del nuovo indebitamento ed alla inderogabile rinegoziazione e ristrutturazione del debito, dovrà assicurare la riacquisizione di soddisfacenti equilibri patrimoniali ed economico-finanziari. Poiché il personale e la sua gestione rappresentano l'elemento della produzione più importante in un Teatro lirico-sinfonico, la disposizione prescrive peraltro che i piani di risanamento siano corredati, tra gli altri atti, dall'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine ai punti del piano di risanamento.

L'impiego di consistenti risorse finanziarie da parte dello Stato per invertire la crisi delle Fondazioni lirico-sinfoniche postula che l'azione di risanamento sia coordinata da una figura idonea a rappresentare a livello centrale le istanze e le esigenze di tutti i Teatri interessati; il Governo ritiene pertanto necessaria la figura di un Commissario straordinario, deputato ad analizzare i piani, a sovrintendere alla loro attuazione, ad esigere eventuali integrazioni e modifiche, facendo rispettare le scadenze concordate.

L'istituzione di un Fondo di 75.000.000 euro per l'anno 2014, a carattere rotativo, e per la durata massima di 30 anni, costituisce, a fronte della crisi economica e patrimoniale dei Teatri, una congrua misura di intervento atta a conferire al settore quell'iniezione di capitale evidentemente non apportata con la privatizzazione degli enti di cui al decreto legislativo n. 367 del 1996 già citato. In proposito, il Presidente relatore prospetta peraltro l'opportunità di introdurre qualche criterio aggiuntivo per la destinazione dei fondi in questione.

La strategia generale del provvedimento, tendente al risanamento nel medio e lungo termine delle fondazioni in stato di crisi, non può prescindere dalla tempestiva valutazione delle urgenti esigenze degli enti che non possano fare fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi; infatti la norma prevede utilmente che nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, già nell'anno 2013 una quota fino a 24.000.000 euro possa essere anticipata dal Ministero su indicazione del Commissario straordinario a favore delle fondazioni che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della Fondazione. In relazione alla già menzionata e principale causa di dissesto dei Teatri

d'Opera viene contestualmente previsto l'immediato avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo.

Nei confronti degli enti che non abbiano avviato la negoziazione per la ristrutturazione del debito è prevista la sanzione della liquidazione coatta amministrativa, unitamente al recupero delle anticipazioni finanziarie concesse.

Quanto alla destinazione del personale in esubero, non è possibile, allo stato degli atti, determinare l'entità esatta del costo aziendale di cui la fondazione sarebbe liberata con i piani di risanamento, atteso che la riduzione di personale è elastica («fino al 50 per cento»). Oltre l'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in tema di collocamento a riposo del personale prossimo al raggiungimento dell'età pensionabile, è previsto peraltro che in caso di ulteriori eccedenze bil personale sia trasferito alla Società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze in organico e nei limiti delle facoltà assunzionali di tale società. Al riguardo, il Presidente relatore sollecita tuttavia una riflessione sul personale di detta società, che potrebbe essere utilmente impiegato per ridurre le carenze di organico del Ministero, con particolare riferimento alle strutture periferiche. Nel corso dell'esame del provvedimento, potrà dunque essere preso in considerazione un atto di indirizzo al Governo che lo impegni in questo senso, prevedendo altresì una relazione periodica alle Camere sulle utilizzazioni di detto personale.

L'articolo 11 intende inoltre fronteggiare alcune problematiche emerse in tema di *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche, cercando di stabilire con urgenza forme più appropriate di controllo degli atti di gestione e di verifica della sostenibilità economico-finanziaria di determinate spese. Nello specifico, gli statuti dovranno essere adeguati, entro il 31 dicembre 2013, prevedendo una struttura organizzativa con una serie prestabilita di organi (presidente, organo di indirizzo, organo di gestione, organo di validazione degli atti adottati dall'organo di gestione, organo di controllo ed eventualmente un'assemblea).

Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo spetta la nomina di un nuovo organo (monocratico), che avrà la funzione di validare gli atti adottati dall'organo di gestione, mentre al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, quella dell'organo di controllo, che risulterà composto da tre membri (un magistrato della Corte dei conti e uno espressione di ciascun Ministero).

Si prevede la partecipazione dei soci fondatori privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento.

Al fine di rendere più chiara e trasparente la gestione patrimoniale vengono individuati due fondi: uno indisponibile di dotazione (vincolato al perseguimento delle finalità statutarie), e un altro destinato alle spese correnti di gestione dell'ente. Con riguardo al primo, il Presidente relatore

osserva peraltro che si potrebbe approfondire la possibilità del passaggio di proprietà dei teatri in capo alle Fondazioni.

Quanto alla presidenza degli enti, oggi fondazioni di diritto privato, essa è assunta storicamente dai Sindaci dei comuni che, nell'ospitare i teatri, forniscono nella quasi totalità dei casi l'uso della sede principale e gli spazi necessari all'attività. Tuttavia, tale collegamento non sempre corrisponde all'esigenza di snellezza della *governance*. Il Governo ritiene quindi opportuno, con l'eccezione della plurisecolare Accademia Nazionale di S. Cecilia, prevedere che il Sindaco possa nominare in persona diversa da sé il presidente della rispettiva fondazione lirica.

Nell'ottica di ottenere un miglior coordinamento fra la realizzazione dei programmi delle diverse fondazioni, viene poi creata una Conferenza degli organi di gestione, presieduta dal Direttore generale competente, che può convocarla anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni.

Il comma 19 contiene una norma interpretativa in merito alla trasformazione dei contratti di lavori a tempo determinato in tempo indeterminato, ribadendo che tale trasformazione non si applica in ogni caso alle fondazioni lirico sinfoniche.

I commi 20 e 21 individuano invece nuovi e più stringenti criteri per la destinazione della quota annuale del FUS spettante alle fondazioni lirico-sinfoniche: il 50 per cento è legato ad alcuni indicatori di rilevamento dei costi di produzione connessi a programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, il 25 per cento dipende dalla capacità di attrarre risorse e dai risultati della gestione e il restante 25 per cento dalla qualità artistica dei programmi.

Il Presidente relatore rammenta infine che le Fondazioni lirico-sinfoniche, secondo la più recente giurisprudenza, sono enti di diritto privato, ma spetta loro un trattamento di diritto pubblico e rileva che l'articolo 11 potrebbe essere la sede idonea per chiarire una volta per tutte che i predetti enti non sono soggetti al pagamento dell'IRAP sul FUS.

Il Capo III detta infine disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei beni e delle attività culturali. In particolare, l'articolo 12 intende agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e porre fine alle attuali farraginosità nella raccolta e nella finalizzazione agli interventi per i beni culturali di uno degli strumenti più virtuosi creati negli ultimi decenni, ovvero le cosiddette «erogazioni liberali».

La norma è dunque volta a facilitare la raccolta presso il pubblico di erogazioni liberali, anche di modico valore, da destinare a interventi di tutela dei beni culturali o paesaggistici. Attualmente, questa finalità può essere perseguita solo mediante versamento delle somme in conto entrata dello Stato e loro successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero. È, tuttavia, da rilevare come, nel caso delle donazioni di scopo per interventi di tutela del patrimonio culturale, il rispetto delle suddette rigorose regole contabili presenti diverse rilevanti criticità.

In primo luogo, il meccanismo procedurale descritto determina il decorso di un notevole lasso di tempo tra il momento del versamento del contributo da parte del privato finanziatore e quello della disponibilità delle somme da parte dell'istituto destinatario.

In secondo luogo, esso causa un notevole aggravio amministrativo, poiché comporta il coinvolgimento di numerose articolazioni centrali e periferiche del Ministero e della Ragioneria generale dello Stato e, inoltre, implica la necessità di individuare, per ogni singolo versamento, in base alla relativa causale, l'istituto cui la somma deve essere riaccreditata.

Infine – e soprattutto – la procedura non è, di fatto, percorribile per le donazioni di modico valore, in quanto non è ipotizzabile che il privato cittadino che intenda versare un importo modesto si rechi presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato per provvedervi. Ne deriva, quindi, la rinuncia a potenziali fonti di entrata.

L'attuale previsione normativa dell'obbligatorio ricorso al complesso meccanismo della riassegnazione viene normalmente giustificata sulla base della ritenuta necessità di non derogare al principio di unicità del bilancio dello Stato, in ragione del quale sono, in linea di principio, vietate le gestioni contabili fuori bilancio. Tuttavia, osserva il Presidente relatore, nel caso di specie l'ossequio al principio in argomento appare un inutile formalismo, posto che è indubbio che le donazioni di scopo non possono che essere integralmente riassegnate per il perseguimento di quello specifico fine per cui sono state erogate. D'altra parte, la necessità per la Ragioneria generale dello Stato di avere esatta contezza della consistenza di tali erogazioni può ben essere soddisfatta con altre, meno gravose, modalità.

Opportunamente, la proposta normativa prevede, quindi, criteri semplificati per la definizione di nuove modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore, fino all'importo di cinquemila euro, destinate ai beni ed alle attività culturali.

L'articolo 13 ripristina gli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che rischiano la definitiva soppressione a seguito del decreto-legge n. 112 del 2008 e della *spending review*.

Senza l'articolo 13, l'intera compagine degli organismi collegiali operanti presso il Ministero, fra cui il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e i Comitati tecnico-scientifici, verrebbe infatti a cessare, con conseguente vera e propria paralisi dell'attività del Ministero, non più in grado di svolgere in molteplici settori le competenze ad esso assegnate dalle leggi in vigore. In proposito si esprime pertanto un convinto giudizio positivo.

Gli articoli 14 e 15 del provvedimento sono relativi alle coperture finanziarie.

Nel ribadire l'estremo favore nei confronti del provvedimento in esame, il Presidente relatore rileva infine una serie di questioni, che potrebbe essere opportuno discutere nell'ambito del provvedimento con l'auspicio di una loro pronta soluzione. Ad esempio, potrebbero essere intro-

dotte norme di valorizzazione dei siti Unesco, di riordino degli enti vigilati dal Ministero, di semplificazione della concessione dei contributi agli istituti culturali, di snellimento della gestione delle sale cinematografiche (come l'abolizione del patentino per le proiezioni) e l'esclusione delle ispezioni dai divieti di missione. A tale ultimo riguardo occorrerebbe tuttavia approntare idonea copertura finanziaria.

Nel dibattito interviene la senatrice GIANNINI (*SCpI*) per esprimere anzitutto apprezzamento nei confronti dell'esaustiva relazione del Presidente. Manifesta altresì un orientamento complessivamente e cautamente positivo su un provvedimento che parla della cultura come un valore, da tradurre in misure concrete. Giudica perciò lodevole detto tentativo peraltro non scontato nella tradizione politica italiana.

Rileva tuttavia alcune criticità sulle quali si sofferma analiticamente, a partire dall'articolo 1 che incarna a suo avviso il principio di riorganizzazione strutturale. Ritene infatti che la centralizzazione del potere decisionale possa offrire una risposta alle complessità peraltro riscontrate durante il sopralluogo che la Commissione ha svolto a Pompei lo scorso luglio. Domanda tuttavia se l'apposita struttura decisionale sia comunque asservita a quelle procedure pubbliche che talvolta provocano rallentamenti e dunque rischi di non essere incisiva.

Quanto all'articolo 3, reputa fondamentale l'apertura al pubblico dei luoghi di cultura, anche se avrebbe auspicato una scelta più coraggiosa volta a restituire agli istituti e ai musei gli introiti derivanti dalla bigliettazione, anche per instaurare un principio di autonomia di gestione, analogo a quello esistente nel mondo universitario.

Giudica altresì innovativo l'articolo 2 che effettua un collegamento esplicito tra il momento della formazione e la cultura. Invita però ad una ulteriore riflessione sulle somme stanziare e sul numero di giovani coinvolti, che rischiano di essere insufficienti in un Paese che ha nella cultura la sua vocazione principale.

In ordine all'articolo 11 ribadisce l'assoluta centralità dell'educazione musicale e concorda su una più netta assunzione di responsabilità. Si domanda tuttavia se le tre misure previste – il blocco dell'indebitamento, la riduzione del personale e la rinegoziazione del debito – unitamente alla istituzione di un commissario straordinario siano idonee a risolvere i problemi dei teatri lirici.

Prende brevemente la parola il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) per specificare che si prevedono ulteriori azioni, quali il blocco degli accordi integrativi e la liquidazione coatta amministrativa.

Riprendendo il suo intervento, la senatrice GIANNINI (*SCpI*) paventa il rischio che dette misure non diano una prospettiva di cambiamento anche nel lungo periodo.

In ultima analisi, si sofferma sull'articolo 13, ritenendo importante tutelare l'esistenza dei comitati tecnico scientifici, menzionando in particolare tra essi le competenze dell'Osservatorio nazionale del paesaggio.

Il senatore LIUZZI (*PdL*) concorda con le osservazioni della senatrice Giannini, sottolineando come sia stata compiuta una straordinaria operazione di sostegno organico del settore culturale. Si tratta infatti, a suo avviso, di un tentativo per ridare centralità al nostro patrimonio culturale e di abbinare l'aspetto etico della valorizzazione con la fruizione e la capacità di produrre reddito.

Esprime perciò un'opinione complessivamente positiva, tanto più che il decreto era atteso da tempo. Afferma inoltre che le eventuali criticità sollevate possono essere ricondotte all'obiettivo di incrementare gli aspetti positivi del testo.

Benché riconosca che alcune misure interesseranno il Sud, invoca una maggiore attenzione sulle capacità del Meridione a sfruttare i beni culturali. Nota peraltro come per Pompei si cerchi di dare una svolta anche sul piano della *governance*. A tale ultimo riferimento ritiene meritevole l'interessamento che la Commissione ha a suo tempo dimostrato verso il sito archeologico in questione, attraverso l'apposito sopralluogo. Ritiene perciò che si sia avviato un positivo percorso finalizzato a dare nuova linfa ad un processo attualmente bloccato.

Ravvisando positivamente la volontà di dare maggiore autonomia alle istituzioni culturali e museali sul piano della gestione economica, lamenta però come alcuni beni culturali di estremo valore, fra cui il Pantheon di Roma, siano visitati gratuitamente da milioni di turisti. Suggerisce pertanto di imporre il pagamento simbolico almeno di un euro per consentire la manutenzione di analoghe opere.

Relativamente alle Fondazioni lirico-sinfoniche, si domanda se i nuovi organi previsti non rischiano di appesantire ulteriormente la gestione sebbene in un contesto che potrebbe avere una sua efficacia.

Circa l'articolo 2 conviene che il numero di 500 tirocinanti sia esiguo ma sottolinea positivamente l'inversione di tendenza. Sollecita però l'Esecutivo ad implementare e favorire dette esperienze onde evitare che le lauree cosiddette «deboli», con scarso sbocco occupazionale, continuino ad essere tali. A fronte di un fabbisogno notevole, ritiene infatti che la risposta sia esigua nonostante esistano tante istituzioni culturali che potrebbero assorbire i laureati in questi campi, anche al fine di completare un importante *iter* formativo e dare l'idea di come potrebbe essere l'impiego in questo settore.

Il senatore MARIN (*PdL*) premette di non soffermarsi sui numerosi aspetti positivi del decreto, peraltro già ampiamente descritti dal Presidente relatore, ma di voler porre alcune richieste di chiarimento.

Con riferimento all'articolo 1, riconosce l'intento di razionalizzazione ma domanda se sia stata fatta una valutazione degli errori compiuti in pas-

sato onde procedere in senso migliorativo, tanto più che per il recupero del sito di Pompei sono stati stanziati anche fondi europei.

Quanto all'articolo 2, mentre giudica positivo che sia stato previsto il numero di tirocinanti nel settore della cultura, chiede di sapere le ragioni che hanno indotto l'Esecutivo a limitare le misure solo alle Regioni dell'Obiettivo convergenza, peraltro già destinatarie di altri interventi. Non ritiene infatti sufficiente la motivazione per cui si tratta di un progetto sperimentale, tenuto conto che il problema dell'occupazione giovanile è trasversale anche ad altri territori.

Nel sottolineare l'importanza del progetto per gli Uffici di Firenze, chiede se siano previsti stanziamenti per gli anni successivi onde consentire il definitivo completamento delle opere in corso. Si interroga inoltre sulle ragioni per le quali è stato incluso nel decreto anche il Museo nazionale dell'ebraismo di Ferrara e sulle motivazioni che hanno indotto il Presidente relatore a formulare specifiche proposte per il MAXXI di Roma.

In ordine al FUS, plaude all'intento di assicurare la trasparenza che dovrebbe peraltro a suo avviso includere anche le informazioni circa i risultati ottenuti dall'impiego delle risorse stanziare.

In relazione alla proposta del Presidente relatore di escludere gli enti culturali da tutti i tagli previsti dai provvedimenti di contenimento della spesa, domanda se sia già previsto un impegno in tal senso.

Con riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche, condivide che il sindaco possa nominare alla presidenza dell'ente un soggetto diverso, ma andrebbe specificato se anche tale incarico opererebbe a titolo gratuito.

Avviandosi alla conclusione domanda chiarimenti sulla durata del fondo di rotazione previsto dall'articolo 11, onde capire se essa è parametrata ad esigenze reali ovvero alla necessità di reperire nel tempo le risorse disponibili. Infine giudica assai positivo l'articolo 12 sui finanziamenti dei privati, che a suo giudizio vanno sostenuti in tutte le forme, non solo sul piano burocratico.

Il senatore MINEO (*PD*) giudica assai importante il provvedimento, che testimonia l'attenzione del Governo per il settore. Pone tuttavia due questioni riguardanti, rispettivamente, Pompei e le Fondazioni lirico-sinfoniche, per cui l'Esecutivo istituisce una struttura centrale di gestione. Se nel primo caso egli dichiara di condividere tale impostazione, tenuto conto dell'urgenza di salvaguardare il sito archeologico, avanza alcuni dubbi in ordine alla gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche, per le quali avrebbe ritenuto auspicabile una modalità più liberale. Sollecita perciò un chiarimento da parte dell'Esecutivo.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), riservandosi di intervenire in sede di replica a conclusione della discussione generale, fornisce fin d'ora alcuni chiarimenti, a partire dall'articolo 1, precisando che le azioni adottate dall'Esecutivo mirano ad assicurare con certezza il rispetto dei tempi di impiego dei fondi europei. Si rimette invece al Governo circa la scelta di limitare l'applicazione dell'articolo 2 alle Regioni dell'Obiet-

tivo convergenza. Quanto all'articolo 10 precisa che un eventuale ampliamento dell'esclusione in favore degli istituti culturali dalle disposizioni di contenimento della spesa comporta necessariamente una copertura finanziaria sulla quale si può discutere in fase emendativa. Infine fa presente che il fondo rotativo per le Fondazioni lirico-sinfoniche è immediatamente utilizzabile e che il termine di trent'anni si riferisce al lasso temporale per la restituzione delle risorse.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA coglie l'occasione per auspicare un confronto utile, che porti al miglioramento del testo. Esprime altresì soddisfazione per il riconoscimento della valenza politica del provvedimento che mette la cultura al centro delle decisioni pubbliche. Ritiene comunque che l'articolato risenta di una carenza di risorse nonostante tenti di offrire risposte ad esempio per sostenere l'occupazione giovanile. La debolezza del testo risiede dunque nella mancanza di ulteriori finanziamenti, che potrebbero rendere più corpose le misure adottate.

Quanto alla scelta di destinare risorse per gli Uffici e per il Museo di Ferrara fa presente che si tratta di progetti già approvati per i quali la sospensione del finanziamento sarebbe stata inopportuna in quanto avrebbe interrotto i lavori.

Pur condividendo altresì sul piano concettuale il rilievo del senatore Mineo, afferma che l'impostazione scelta per le Fondazioni lirico-sinfoniche è giustificata dallo stato di emergenza, per affrontare il quale una gestione centralizzata potrebbe costituire una valida soluzione.

Conclusivamente, ritiene indubbio che la disoccupazione giovanile costituisca un problema trasversale, ma sottolinea come sia necessario sostenere una parte del Paese che, avendo perso la vocazione manifatturiera, può puntare sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale quasi quale unico sbocco professionale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(888) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012***

**(889) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013***

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole sul disegno di legge n. 888. Parere favorevole sul disegno di legge n. 889)

Il relatore SIBILIA (*PdL*) riferisce dapprima sul disegno di legge n. 888, relativo al rendiconto generale dello Stato per il 2012, che espone i risultati complessivi relativi all'Amministrazione dello Stato per lo scorso esercizio finanziario; ricorda in proposito che l'esame è iniziato a luglio in

Sottocommissione per i pareri, ma è stata richiesta la rimessione in plenaria.

Dopo aver brevemente illustrato il contenuto dell'articolato, si sofferma sulle parti di interesse della Commissione, precisando che lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca contenuto nella legge di bilancio 2012 recava stanziamenti complessivi di competenza pari a 52.187,4 milioni di euro e di cassa pari a 52.625,7 milioni di euro. Nel corso del 2012 si è registrato un incremento di 908,8 milioni di euro in termini di competenza e di 1.593,5 milioni di euro in termini di cassa. Comunica pertanto che le previsioni definitive risultano pari a 53.096,3 milioni di euro per gli stanziamenti di competenza e a 54.219,2 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa.

Dà poi conto della Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012, nella parte in cui evidenzia come, sul fronte delle spese del Dicastero, si sia registrata una consistente riduzione delle risorse assegnate rispetto al 2011. Inoltre la Corte dei conti ha rilevato, nell'ambito della missione Istruzione scolastica, una non completa realizzazione degli obiettivi di riduzione del personale definiti nel piano programmatico di cui alla legge n. 133 del 2008, ascrivibile, in particolare, al ritardo nella riorganizzazione della rete scolastica e agli effetti derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010 in materia di posti di sostegno. Malgrado tali difficoltà, prosegue il relatore, si è verificata una sensibile riduzione della spesa corrente, mentre resta ancora numeroso il personale precario.

Riferisce altresì che, in materia di istruzione universitaria, la Corte ha ritenuto problematico il sistema di finanziamento degli atenei in relazione alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali riconducibile sostanzialmente al Fondo di finanziamento ordinario (FFO).

Quanto infine alla missione «Ricerca e innovazione», si è registrata una forte flessione degli stanziamenti (oltre il 13 per cento) e sempre meno significativa è apparsa la quota destinata al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

Relativamente al Ministero per i beni e le attività culturali – ora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – il relatore fa presente che lo stato di previsione recava stanziamenti complessivi di competenza pari a 1.687,4 milioni di euro e di cassa pari a 1.719,6 milioni di euro. Nel corso del 2012 si è verificato un incremento di 120,9 milioni di euro in termini di competenza e di 274,3 milioni di euro in termini di cassa. Le previsioni definitive risultano quindi pari a 1.808,3 milioni di euro per gli stanziamenti di competenza e a 1.993,9 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa.

Sempre secondo la Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012, precisa il relatore, il quadro economico è stato caratterizzato anche in questo caso dalla progressiva riduzione degli stanziamenti rispetto al 2011, che ha comportato sia l'individuazione di interventi di riduzione della spesa volti a produrre risparmi in breve termine, sia la necessità di attivare una più profonda

analisi dell'attuale organizzazione del Dicastero, in particolare delle sue diramazioni periferiche, al fine di migliorare e aumentare il livello di servizio a parità di spesa, con ricadute nel medio periodo.

In ultima analisi, fa presente che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il programma «Attività ricreative e sport», il totale degli stanziamenti iniziali nel 2012 corrisponde a 612,2 milioni di euro in conto competenza e a 614,2 milioni di euro in conto cassa. Rileva in merito che nel corso dell'anno sono intervenute variazioni in aumento complessivamente pari a 3,6 milioni di euro in conto competenza ed a 14 milioni di euro in conto cassa, da cui derivano previsioni definitive pari a 615,7 milioni di euro per gli stanziamenti di competenza ed a 628,2 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa.

Passando all'A.S. n. 889, per il quale – analogamente al disegno di legge n. 888 – è stata richiesta la rimessione in plenaria, fa notare che esso riflette la struttura del bilancio dello Stato 2013, organizzato in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto. Specifica in particolare che l'articolo 1 del disegno di legge di Assestamento dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2013, indicate nelle annesse tabelle, le quali si riferiscono allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.

Rileva poi che lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio 2013 reca previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi 51.140,9 milioni di euro e in conto cassa per complessivi 51.253,1 milioni di euro. Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi sia per le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2013 sono già state introdotte nel bilancio in forza di atti amministrativi, sia per le variazioni proposte con il provvedimento in esame. Quanto alle prime, segnala l'aumento delle dotazioni di competenza, pari a 380,8 milioni di euro, e delle autorizzazioni di cassa, pari a 438,4 milioni di euro. In ordine alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, sottolinea che esse comportano un aumento di 9,3 milioni di euro delle previsioni di competenza (tutti per spese di parte corrente) e di 820,6 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un aumento pari a 2.580,7 milioni di euro; esse derivano dalla necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2011. Evidenzia peraltro che le variazioni alla competenza sono connesse all'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Rende noto in particolare che le principali variazioni in conto competenza, proposte con il disegno di legge di assestamento rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, riguardano la missione «Istruzione scolastica» per la quale, in particolare, gli incrementi più rilevanti si riferiscono ai

programmi: 1.3 Istruzione primaria; 1.4 Istruzione secondaria di I grado; 1.5 Istruzione secondaria di II grado.

Relativamente allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio 2013, riferisce che esso reca previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi 1.546,7 milioni di euro e in conto cassa per complessivi 1.560,1 milioni di euro. Anche in questo caso si registrano variazioni introdotte in forza di atti amministrativi che hanno determinato, complessivamente, un incremento delle dotazioni di competenza pari a 61,3 milioni di euro e delle autorizzazioni di cassa pari a 37,3 milioni di euro. Le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento comportano invece un decremento di quasi 1 milione di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 105,7 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un incremento pari a 59,1 milioni di euro.

Il relatore illustra indi le principali variazioni in conto competenza, proposte con il disegno di legge di assestamento, su alcuni programmi, quali: 21.6 Tutela dei beni archeologici (decremento di circa 1 milione); 21.9 Tutela dei beni archivistici (decremento di 1,7 milioni); 21.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (aumento di 5,4 milioni); 21.15 Tutela del patrimonio culturale (aumento di 2,7 milioni); 17.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (decremento di 3,8 milioni); 33.1 Fondi da ripartire (decremento di 3,2 milioni).

Con riferimento agli ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione presenti in altri stati di previsione ed in particolare quelli del Ministero dell'economia e delle finanze, evidenzia conclusivamente che il disegno di legge di assestamento non riporta variazioni in conto competenza alle previsioni iniziali, tranne che un lieve incremento al capitolo 7310 – in dipendenza di atti amministrativi – relativo al Fondo integrativo speciale per la ricerca, e un ulteriore incremento al capitolo 1896 – conseguente al provvedimento in esame – riguardante il finanziamento del CONI, che cresce da 403,8 a 411,3 milioni di euro.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione di due distinti pareri sui diversi disegni di legge.

Il relatore SIBILIA (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 888, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Previa dichiarazioni di voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori CENTINAIO (*LN-Aut*), PETRAGLIA (*Misto-SEL*) e BOCCHINO (*M5S*), e previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole del relatore.

Il relatore SIBILIA (*PdL*) illustra poi uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 889, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Previa dichiarazioni di voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori CENTINAIO (*LN-Aut*) e PETRAGLIA (*Misto-SEL*) e di astensione del senatore BOCCHINO (*M5S*), a nome del proprio schieramento, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole proposto dal relatore.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto mercoledì 7 agosto scorso l'audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale studenti universitari (CNSU), in relazione all'esame della Prima relazione relativa agli alloggi per studenti universitari (atto n. 40), i quali hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Rende inoltre noto che, a seguito delle audizioni svolte dagli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> riuniti il 19 giugno e il 10 luglio scorsi, è stata trasmessa dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) copia dello schema di regolamento in materia di diritto d'autore *on line*, approvato dall'Autorità il 25 luglio scorso, parimenti pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 888**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

preso atto che:

– lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca contenuto nella legge di bilancio 2012 recava stanziamenti complessivi di competenza pari a 52.187,4 milioni di euro e di cassa pari a 52.625,7 milioni di euro;

– nel corso del 2012 si è registrato un incremento di 908,8 milioni di euro in termini di competenza e di 1.593,5 milioni di euro in termini di cassa;

– le previsioni definitive risultano pari a 53.096,3 milioni di euro per gli stanziamenti di competenza e a 54.219,2 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa;

considerato altresì che:

– lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali – ora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – recava stanziamenti complessivi di competenza pari a 1.687,4 milioni di euro e di cassa pari a 1.719,6 milioni di euro;

– nel corso del 2012 si è verificato un incremento di 120,9 milioni di euro in termini di competenza e di 274,3 milioni di euro in termini di cassa;

– le previsioni definitive risultano quindi pari a 1.808,3 milioni di euro per gli stanziamenti di competenza, e a 1.993,9 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa;

rilevato che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il programma «Attività ricreative e sport» il totale degli stanziamenti iniziali nel 2012 corrisponde a 612,2 milioni di euro in conto competenza e a 614,2 milioni di euro in conto cassa e che sono intervenute variazioni in aumento complessivamente pari a 3,6 milioni di euro in conto competenza ed a 14 milioni di euro in conto cassa, da cui derivano previsioni definitive pari a 615,7 milioni di euro per gli stanziamenti di competenza ed a 628,2 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa;

esprime parere favorevole.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 889**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

preso atto che:

– lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio 2013 reca previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi 51.140,9 milioni di euro e in conto cassa per complessivi 51.253,1 milioni di euro;

– le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi sia per le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2013 sono già state introdotte nel bilancio in forza di atti amministrativi, sia per le variazioni proposte con il provvedimento in esame. Quanto alle prime, si registra l'aumento delle dotazioni di competenza, pari a 380,8 milioni di euro, e delle autorizzazioni di cassa, pari a 438,4 milioni di euro. Le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento comportano un aumento di 9,3 milioni di euro delle previsioni di competenza (tutti per spese di parte corrente) e di 820,6 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa;

– le principali variazioni in conto competenza, proposte con il disegno di legge di assestamento rispetto alle previsioni iniziali di bilancio del predetto stato di previsione, riguardano la missione «Istruzione scolastica» per la quale, in particolare gli incrementi più rilevanti si riferiscono ai programmi: 1.3 Istruzione primaria; 1.4 Istruzione secondaria di I grado; 1.5 Istruzione secondaria di II grado;

considerato poi che:

– lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio 2013 reca previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi 1.546,7 milioni di euro e in conto cassa per complessivi 1.560,1 milioni di euro;

– anche in questo caso si registrano variazioni introdotte in forza di atti amministrativi che hanno determinato, complessivamente, un incremento delle dotazioni di competenza pari a 61,3 milioni di euro e delle autorizzazioni di cassa pari a 37,3 milioni di euro. Le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento comportano invece un decremento di quasi 1 milione di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 105,7 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa;

tenuto conto delle principali variazioni in conto competenza, proposte con il disegno di legge di assestamento, su alcuni programmi, quali: 21.6 Tutela dei beni archeologici (decremento di circa 1 milione); 21.9 Tutela dei beni archivistici (decremento di 1,7 milioni); 21.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (aumento di 5,4 milioni); 21.15 Tutela del patrimonio culturale (aumento di 2,7 milioni); 17.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (decremento di 3,8 milioni); 33.1 Fondi da ripartire (decremento di 3,2 milioni);

osservato inoltre che, con riferimento agli ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione presenti in altri stati di previsione ed in particolare quelli del Ministero dell'economia e delle finanze, il disegno di legge di assestamento non riporta variazioni in conto competenza alle previsioni iniziali, tranne che al capitolo 7310 – in dipendenza di atti amministrativi – relativo ad un lieve incremento del Fondo integrativo speciale per la ricerca, e al capitolo 1896 – conseguente al provvedimento in esame – riguardante il finanziamento del CONI, che cresce da 403,8 a 411,3 milioni di euro;

esprime parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 20**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 4 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 9**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 4 settembre 2013

**Plenaria****20<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(888) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012**

**(889) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 agosto scorso.

Il presidente SACCONI ricorda che nella precedente seduta il relatore Berger ha illustrato congiuntamente i provvedimenti e si è aperta la discussione generale. Avverte altresì che gli approfondimenti richiesti dagli intervenuti sono stati posti a disposizione di tutti i componenti della Commissione mediante invio elettronico.

Nessun altro chiedendo la parola, dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel ringraziare gli uffici per il supporto fornito, lamenta l'assenza del rappresentante del Governo anche nell'odierna seduta.

Concorda il presidente SACCONI, il quale sottolinea che la partecipazione del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione, oltre che istituzionalmente corretta e rispondente a ragioni di carattere metodologico, nel caso di specie risponde anche a ragioni di carattere sostanziale,

considerata l'utilità di una interlocuzione diretta con il Parlamento in vista dell'approntamento del disegno di legge di stabilità.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà quindi conto di due bozze di parere da lui predisposte sul disegno di legge n. 888 e sul disegno di legge n. 889, quest'ultima allegata al resoconto della seduta, entrambe di segno favorevole.

Il presidente SACCONI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, mette quindi in votazione la proposta di parere favorevole relativa al disegno di legge n. 888, che, con l'astensione dei senatori CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*), PUGLIA (*M5S*) e BAROZZINO (*Misto-SEL*), è approvata. Mette quindi ai voti la proposta di parere riguardante il disegno di legge n. 889.

La senatrice GATTI (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, auspica tuttavia la presentazione in tempi rapidi della nota di variazione, in modo che si tenga conto delle necessità di stanziamento a garanzia della Cassa integrazione in deroga.

Con l'astensione dei senatori CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*), PUGLIA (*M5S*) e BAROZZINO (*Misto-SEL*), la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

*ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO CON I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, già prevista per domani alle ore 15,30, è anticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 889**

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesse che la consistenza dei residui presunti per l'anno 2013 ha subito variazioni sia in forza di atti amministrativi introdotti nel periodo gennaio-maggio 2013, sia per adeguare tali residui a quelli risultanti dal rendiconto del 2012;

preso atto che le previsioni di assestamento del bilancio 2013 risultano pertanto pari a 110.028,7 milioni di euro in termini di competenza e a 111.842,8 milioni di euro in termini di autorizzazione di cassa,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 4 settembre 2013

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 22**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,10*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE BAMBINI E AUTISMO  
ONLUS E DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UNA BRECCIA NEL MURO*

### **Plenaria**

**39<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(888) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012**

**(889) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore ZUFFADA (*PdL*), relatore, illustra anzitutto le parti di competenza del disegno di legge di assestamento per l'anno finanziario 2013.

Riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, il disegno di legge propone talune variazioni, le quali, complessivamente, contengono un incremento della spesa pari a 1,49 milioni di euro in termini di competenza, cioè dei possibili atti di impegno contabile. Tale aumento concerne per intero la parte in conto corrente. È previsto inoltre un incremento della spesa pari a 1,40 milioni di euro in termini di autorizzazione di cassa, cioè dei possibili pagamenti effettivi. Tale aumento concerne per intero la parte in conto corrente.

In conseguenza degli incrementi così proposti, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero ammonterebbe a: 1.318,1 milioni di euro in termini di competenza, di cui 1.288,3 milioni relativi alla spesa corrente e 29,8 milioni al conto capitale; 1.385,5 milioni di euro in termini di autorizzazione di cassa, di cui 1.355,2 milioni relativi alla spesa corrente e 30,3 milioni al conto capitale.

Per lo stato di previsione del Ministero della salute, la variazione più rilevante proposta con l'assestamento, sia in termini di competenza sia in termini di autorizzazione di cassa, concerne l'unità di voto 4.1, «Fondi da assegnare», e, in particolare, il cap. 4932, relativo al Fondo unico di amministrazione per i dipendenti del Ministero della salute. Per tale Fondo, la variazione in aumento proposta con l'assestamento è pari a 1,299 milioni, sia in termini di competenza sia in termini di autorizzazione di cassa.

Il disegno di legge presenta, per lo stato di previsione del Ministero della salute, un'unica rimodulazione tra stanziamenti predeterminati da norme di legge: essa concerne interamente l'unità di voto 2.1, «Ricerca per il settore della sanità pubblica»; con la rimodulazione, si propone di azzerare, per il 2013, l'importo in termini di competenza del cap. 3174, inerente a spese per studi e ricerche contro la sterilità e l'infertilità (importo che è pari a circa 126,6 migliaia di euro), destinando le corrispondenti risorse all'incremento dell'articolo 1 del cap. 3398, voce inerente alle spese per la ricerca finalizzata in attuazione degli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale.

Passando a trattare del disegno di legge relativo al rendiconto per l'anno 2012, sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute, il relatore evidenzia che la dotazione di residui passivi è pari a 849,5 milioni di euro.

Fa presente che tale importo risulta superiore, nella misura di 195,5 milioni, rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale.

La PRESIDENTE comunica che, se non vi sono osservazioni, la Commissione sarà chiamata a concludere l'esame dei disegni di legge testè illustrati nel corso della seduta pomeridiana che verrà convocata nella giornata di martedì 10 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale di rappresentanti della Fondazione bambini e autismo Onlus e dell'Associazione di volontariato Una breccia nel muro, tenutasi nell'odierno pomeriggio dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,10.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 4 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 17**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



